



UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO N. 01 DATA COMUNICATO 01/07/2026
STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Sommario

MODALITA' FEDERALI	4
Norme regolamentari	4
Art. 15 delle N.O.I.F. - Affiliazione	4
Art. 16 delle N.O.I.F. - Decadenza e revoca della affiliazione	5
Art. 16 bis Partecipazioni societarie	6
Art. 17 delle N.O.I.F. – Denominazione Sociale	6
Art. 18 delle N.O.I.F. – Sede Sociale	6
Art. 20 delle N.O.I.F. – Fusioni – Scissioni – Conferimenti d'Azienda	7
MODALITA' TESSERAMENTI	9
Art. 39 delle N.O.I.F. - Il tesseramento dei calciatori	9
Art. 40 quater delle N.O.I.F. - Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche	10
Art. 40 quinquies delle N.O.I.F. - Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque	12
Art. 31 delle N.O.I.F. - I "Giovani"	14
Art. 32 delle N.O.I.F. - I "Giovani Dilettanti"	14
Art. 95 delle N.O.I.F. - Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto	15
Art. 96 delle N.O.I.F. – Premio di Tesseramento	17
Art. 96 delle N.O.I.F. – Premio di formazione tecnica	19
Art. 100 delle N.O.I.F. - I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5	21
Art. 101 delle N.O.I.F. - Modalità di trasferimento dei calciatori	23
Art. 109 delle N.O.I.F. - Decadenza dal tesseramento per inattività del calciatore	27
Art. 117 bis delle N.O.I.F. - Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "giovani dilettanti", "giovani di serie", "giovani" e dei "giocatori/giocatrici di Calcio a 5"	28

Art. 45 (Regolamento della L.N.D.) - Il trasferimento e la cessione di contratto sportivo	29
Art. 103/BIS delle N.O.I.F. – Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo	25
Art. 43 delle N.O.I.F. - Tutela medico-sportiva	29
Norme in materia di comportamento e di onorabilità	46
Posta Elettronica Certificata	47
Disposizioni generali	47
COMUNICAZIONI	48
Comunicazioni del Comitato Regionale Umbria	48
Attività Ufficiale organizzata dal C.R. Umbria - Stagione Sportiva 2026/2027	49
Chiusura delle iscrizioni ai Campionati - Tornei e Coppe - Stagione Sportiva 2026/2027	51
Inizio dei Campionati - Tornei e Coppe - Stagione Sportiva 2026/2027	52
Ordinamento dei Campionati e Tornei per la Stagione Sportiva 2026/2027	52
Tassa gare amichevoli	54
Ripartizione incassi Gare di Finale di Coppa, Trofei, Play off, Play out e Spareggi	54
Calciatori/Calciatrici e Giocatori/Giocatrici	54
Ammende per rinuncia	54
Art. 53 delle N.O.I.F. – Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato	55
Art. 63 delle N.O.I.F. - Direzione delle gare ufficiali	56
Art. 62 delle N.O.I.F. – Tutela dell’Ordine pubblico in occasione delle gare	57
Sgombero della neve	57
Assicurazione Tesserati	57
Spostamenti Gare	58
Tassa spostamento gare	58
Recuperi di campionato	58
Obbligo della contemporaneità	58
Tempo di attesa	58
Concomitanze di Gare sullo stesso campo	59
Persone ammesse nel recinto di giuoco	60
Adempimenti Tecnico – Organizzativi Obbligatori	62
Tecnici	62
Calciatori/Calciatrici e Giocatori/Giocatrici	63
Time-out nei campionati dilettantistici	63
Migliore formazione	64
Sostituzione dei calciatori/calciatrici e giocatori di riserva	64
Identificazione dei calciatori/calciatrici	65
Lista di Presentazione – Distinta di gara	65

Pubblicazione delle decisioni.....	66
Sponsorizzazione e commercializzazione dei marchi.....	66
Disponibilità Campi da Giuoco	66
Verbale di Omologazione Campi	67
Apertura degli uffici al pubblico	67
Graduatoria Disciplina ed età media calciatori utilizzati.....	67
Regolamento Europeo in Materia di Protezione dei Dati Personali.....	67
Progetto di sviluppo del Calcio Femminile	68
Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche	68
Regola 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio (“L’esito di una gara”).....	68
Disposizione applicativa dell’art. 34, Comma 3, delle N.O.I.F.	68
Progetto Seconda Squadra L.N.D. con “diritto di classifica” e di promozione alla Categoria Superiore	69
Disposizione di rinvio.....	69
Iscrizioni ai Campionati - Coppe e Trofei Regionali e Provinciali Stagione Sportiva 2026/2027	70

MODALITA' FEDERALI

Norme regolamentari

Art. 15 delle N.O.I.F. - Affiliazione

1. Per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in copia autentica:
 - a) atto costitutivo e statuto sociale;
 - b) elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi;
 - c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.
2. La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere inoltrata per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere.
3. La F.I.G.C., attraverso i propri comunicati ufficiali, fornisce notizia delle domande di affiliazione accolte.
4. Le società, costituite in S.p.A. o S.r.l., devono fornire alla F.I.G.C. prova della omologazione, una volta ottenuta la stessa dal Tribunale competente.
5. Le società affiliate alla F.I.G.C. si associano nelle Leghe e nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica in relazione alle funzioni demandate a tali enti dagli articoli 6 e 9 dello Statuto.
6. Le società devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione all'atto della iscrizione al Campionato ed al versamento, ove previsto, della relativa tassa.
7. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo annuale della stessa, le società costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata sono tenute ad inoltrare alla F.I.G.C. un estratto notarile del libro soci. Sono altresì tenute a comunicare, nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, ogni mutamento nella loro partecipazione. Nel caso in cui il capitale sia detenuto in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, da società di capitali, la F.I.G.C. può richiedere, sempre nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, alla propria affiliata la comunicazione dei documenti necessari alla identificazione delle persone fisiche che detengono, attraverso le suddette società, il capitale delle società affiliate.
7. bis Le società professionistiche con azioni quotate in borsa, avutane notizia, sono tenute a comunicare, entro le 48 ore, i mutamenti nella loro partecipazione quando questi superino il 2% del capitale sociale; le successive variazioni nelle partecipazioni devono essere comunicate entro 30 giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale. Qualora il capitale di dette società sia detenuto direttamente o indirettamente in misura superiore al 10% da società di capitali, la F.I.G.C. può chiedere alla propria affiliata la comunicazione dei documenti atti a identificare le persone fisiche che lo detengono.
8. L'inosservanza alle prescrizioni di cui al comma che precede comporta le sanzioni previste dall'art. 90 delle presenti norme.

Art. 16 delle N.O.I.F. - Decadenza e revoca della affiliazione

1. Il Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche e dilettantistiche dalla affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:
 - a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l'attività ufficiale;
 - b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell'affiliazione e della tassa di partecipazione all'attività ufficiale.

Il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere l'affiliazione della società ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle disponibilità di fatto esistenti negli stessi, e disponendo a tale fine, in casi eccezionali, l'ampliamento della composizione numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività.

2. Il Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche dall'affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:
 - a) se partecipano a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC;
 - b) se disputano gare e tornei amichevoli senza l'autorizzazione della FIGC.

Il Consiglio Federale delibera altresì la decadenza delle società dalla affiliazione alla F.I.G.C., ai sensi dell'art. 16 bis.

3. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. La revoca può essere deliberata, a seconda della infrazione dei Consigli Direttivi delle Leghe, della Divisione Serie A Femminile Professionistica, della Divisione Serie B Femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:
 - a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;
 - b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;
 - c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;
 - d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale.

5. Abrogato

6. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione prevista dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019. Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società entro il decimo giorno antecedente al termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo.

6 bis. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in tutti gli altri casi di adozione delle procedure di cui al D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 con finalità liquidatorie.

6 ter. Il Consiglio Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di ricorso ad istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale indiretta e quindi che comportino l'esercizio dell'impresa, in qualsiasi forma, da parte di soggetto diverso dal debitore. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 20 delle NOIF in materia di conferimento di azienda.

7. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile.

Art. 16 bis Partecipazioni societarie

Si rammenta che, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Statuto Federale, nessuna Società partecipante a Campionati della L.N.D. può avere soci, amministratori o dirigenti in comune. Nessuna Società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla L.N.D. e non comunicati alla F.I.G.C., con altra società partecipante allo stesso Campionato. I regolamenti federali disciplinano i casi di conflitto di interessi e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni, nel rispetto dell'art. 29, comma 5, dello Statuto Federale.

In tema di partecipazioni societarie si applica, altresì, quanto previsto dall'art. 16 bis, delle N.O.I.F.

Art. 17 delle N.O.I.F. – Denominazione Sociale

1. La denominazione sociale risultante dall'atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive.
2. Il mutamento di denominazione sociale delle società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega o della Divisione Calcio Femminile competente o del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno. All'istanza vanno allegati in copia autentica, il verbale dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l'atto costitutivo, lo Statuto sociale e l'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l'integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.
3. Per la Lega Italiana Calcio Professionistico è ammessa l'integrazione della denominazione sociale con il nome dell'eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega.

Art. 18 delle N.O.I.F. – Sede Sociale

1. La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione.
2. Il trasferimento della sede di una società in altro Comune è approvato dal Presidente Federale. L'approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa delibera deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.
3. La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia autentica del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della società, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno.

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega competente o le rispettive Divisioni Calcio Femminili competenti.
5. Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni:
 - a. la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
 - b. la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per società del settore professionistico;
 - c. la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede sociale in altro Comune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di conferimento di azienda.

Art. 20 delle N.O.I.F. – Fusioni – Scissioni – Conferimenti d'Azienda

1. La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di scissione di una società o di conferimento dell'azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l'approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l'unitarietà dell'intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell'attività sportiva.
2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d'azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.
3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell'azienda sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l'attività giovanile e scolastica, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno. In ambito professionistico, le domande di approvazione della fusione debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno, mentre le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d'azienda possono essere presentate anche oltre detto termine.
4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti o, in caso di società partecipanti a Campionati Nazionali Femminili, delle Divisioni Calcio Femminile. Nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile, il Presidente Federale acquisisce anche i pareri della Commissione Operazioni Societarie e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La Commissione Operazioni Societarie esprime il proprio parere tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva.

5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima. In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa. In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente.
6. In ambito dilettantistico e di calcio professionistico femminile, al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione. Analoga procedura è consentita, qualora si intenda separare il settore calcio femminile professionistico dal settore calcio maschile e del settore calcio a cinque. In tale ultimo caso è necessario acquisire il parere della Commissione Operazioni Societarie.
7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:
- a) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
 - b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l'attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;
 - c) tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.

MODALITA' TESSERAMENTI

Art. 39 delle N.O.I.F. - Il tesseramento dei calciatori

1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.

- 1 bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. È altresì consentito lo svolgimento contemporaneo, per la stessa società professionistica o dilettantistica, delle attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, nel rispetto delle previsioni del decreto 36/2021.

In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il/la calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il/la giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima. Nella stessa stagione sportiva, il/la giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal/dalla calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, esclusivamente dall'esercente la responsabilità genitoriale. Nel caso di minore con età superiore ai 13 anni, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta anche dal minore. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.

Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione.

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

La decorrenza del tesseramento di un/una calciatore/calciatrice proveniente da Federazione estera, a seguito di risoluzione ovvero al termine naturale del prestito, e contestualmente trasferito/a in ambito professionistico nazionale è stabilita dalla data del visto di esecutività rilasciato dalla Lega competente.

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, è consentito:

- i) in ambito dilettantistico, dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento;
 - ii) per i Giovani di Serie, dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stata rilasciata l'autorizzazione dalla Lega o Divisione professionistica competente (se non diversamente previsto dalla stessa);
 - iii) per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo alla data di rilascio della stessa;
 - iv) per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, dal giorno successivo alla data di rilascio della stessa.
4. In caso di trasferimento del/delle calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.
5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 40 quater delle N.O.I.F. - Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e quelle della Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, di due soli calciatori cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività maschile e di due sole calciatrici cittadine di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività femminile che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nonché di un numero illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:
- 1.1 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente all'UE/EEE:
- a) certificato internazionale di trasferimento;
 - b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;
 - c) dichiarazione sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia;
 - d) documento di identità.

1.2 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente all'UE/EEE:

- a) certificato internazionale di trasferimento;
- b) dichiarazione sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, prima di venire in Italia;
- c) documento di identità.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i/le calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo.

Il primo tesseramento in Italia, ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera, decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi.

Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui al precedente capoverso, dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente alla UE/EEE e calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente alla UE/EEE di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I/le calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai/alle calciatori/calciatrici italiani/e. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. Per i/le calciatori/calciatrici di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I/le calciatori/calciatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti", trasferitisi all'estero, possono ritrasferirsi in Italia nella stagione sportiva in cui è intervenuto il trasferimento all'estero e, nel caso di tesseramento biennale, anche nella seconda stagione sportiva dell'originario vincolo biennale, soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero.

Tale limitazione non è prevista nei casi in cui la Società rinunci espressamente al proprio diritto di ritesserare il/la calciatore/calciatrice. Dalle successive stagioni sportive i/le predetti/e calciatori/calciatrici possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

- 2. I/le calciatori/calciatrici cittadini di paese non aderente all'UE/EEE, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Serie B Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera e il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I/le calciatori/calciatrici cittadini di paese aderente all'UE/EEE, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Serie B Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera e il documento di identità. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società

dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e agli artt. 94 ter e 94 quinquies N.O.I.F., i/le calciatori/calciatrici tesserati/e a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai/alle calciatori/calciatrici italiani/e, nel rispetto della normativa vigente in materia di permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. Il primo tesseramento in Italia, ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera, decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra, dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate.

3. Per tutte le richieste di tesseramento a norma del presente articolo, il deposito dei contratti di lavoro sportivo o di apprendistato verrà effettuato ai sensi di quanto disposto ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies.

Art. 40 quinquies delle N.O.I.F. - Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale:
 - 1) di un solo giocatore e/o giocatrice cittadini di Paese non aderente all’UE/EEE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:
 - a) certificato internazionale di trasferimento;
 - b) copia del permesso di soggiorno, o di documento equipollente, in corso di validità alla data di c) richiesta del tesseramento;
 - c) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato/a, prima di venire in Italia;
 - 2) di un numero illimitato di giocatori/giocatrici cittadini di Paese aderente all’UE/EEE, che siano stati tesserati/e per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato:
 - a) certificato internazionale di trasferimento;
 - b) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato/a, prima di venire in Italia;
 - c) documento di identità.
2. I/le giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) non possono decadere dal tesseramento nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti/e esclusivamente da e per Società che disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti. I/le giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.2) possono essere trasferiti/e o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. Il primo tesseramento in Italia dei/delle giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del precedente punto 1.1) e 1.2), ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera, decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula

di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra, dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1) e 1.2). In caso di richiesta di primo tesseramento di giocatori/giocatrici comunitari/ie ed extracomunitari/ie di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

3. I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e. In tale ipotesi, ai fini del tesseramento, è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. Qualora il tesseramento riguardi minorenni, si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.
4. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5, trasferitisi all'estero, possono ritrasferirsi in Italia nella stagione sportiva in cui è intervenuto il trasferimento all'estero e, nel caso di tesseramento biennale, anche nella seconda stagione sportiva dell'originario vincolo biennale, soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati/e prima del trasferimento all'estero. Tale limitazione non è prevista nei casi in cui la Società rinunci espressamente al proprio diritto di ritesserare il calciatore. Dalle successive stagioni sportive i/le predetti/e giocatori/giocatrici possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.
5. I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza non italiana di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera e, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno, o documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento, ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera, con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età. I/le giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del presente comma possono essere trasferiti/e o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. Il primo tesseramento in Italia dei/delle giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del presente comma, ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera, decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui al precedente capoverso, dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari/ie ed extracomunitari/ie di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.
6. Per tutte le richieste di tesseramento a norma del presente articolo, il deposito dei contratti di lavoro sportivo o di apprendistato verrà effettuato ai sensi di quanto disposto al successivo art. 94 septies.

Art. 31 delle N.O.I.F. - I “Giovani”

1. Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno e che, all’inizio della stagione sportiva, non abbiano ancora compiuto il 16° anno.
- 1.bis I/le calciatori/calciatrici che compiono il 16° anno di età in corso di stagione mantengono la qualifica di “giovani” sino al termine di quest’ultima se rimangono tesserati per la stessa società dilettantistica o di puro settore giovanile o si tesserano comunque per una società di puro settore giovanile. Detti calciatori/calciatrici possono essere trasferiti in società professionistiche e società dilettantistiche a partire dal compimento del 16° anno di età, previa acquisizione della qualifica di “giovane dilettante”.
2. I/le calciatori/calciatrici “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, nella Divisione Serie A Femminile Professionistica e nella Divisione Serie B Femminile.
3. Il/la calciatore/calciatrice “giovane” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tal caso, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Art. 32 delle N.O.I.F. - I “Giovani Dilettanti”

4. I/le calciatori/calciatrici che abbiano già compiuto il 16° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.
 - a) ABROGATO
 - b) ABROGATO
 - c) ABROGATO
1. *bis* Ai/alle calciatori/calciatrici “giovani dilettanti”, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall’art. 39.1bis delle NOIF.
2. I/le calciatori/calciatrici tesserati con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionisti”. La durata del tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, non muta per la diversa qualifica assunta. Il tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società può durare al massimo due stagioni sportive, se sottoscritto entro la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 20° anno di età, ovvero una stagione sportiva, se sottoscritto successivamente, salvo che i “non professionisti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscrivano un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Norme transitorie

Per i/le calciatori/calciatrici nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi che, dal 30 giugno 2023, siano in continuità di tesseramento, il tesseramento permane fino al 30 giugno 2026, salvo che a partire dal 1° luglio 2025 non stipulino un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società, nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei/delle calciatori/calciatrici “non professionisti/e” tra società partecipanti ai Campionati della LND.

Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al precedente capoverso, l'importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell'art. 99 è raddoppiato.

Art. 95 delle N.O.I.F. - Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto

1. L'accordo di trasferimento di un/una calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un/una calciatore/calciatrice devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe e dalla FIGC. Le operazioni di trasferimento e di cessione devono essere effettuate attraverso la modalità telematica.
2. Nella stessa stagione sportiva un/una calciatore/calciatrice “professionista” può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il/la calciatore/calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” che si tessera per società professionistica e il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” sono soggetti/e alla medesima disposizione. Nella stessa stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice “giovane dilettante” e “non professionista” che ha sottoscritto almeno un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato o coloro che siano decaduti/e dal tesseramento ai sensi dell'art. 109, possono tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, e sono utilizzabili, per un massimo di tre società. È fatto salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1 bis, delle N.O.I.F..
3. Per i trasferimenti e le cessioni di contratto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile si devono utilizzare i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC. Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile e cessionaria una società partecipante a un campionato in ambito dilettantistico, devono del pari utilizzarsi i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC, salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente o, per la Serie A femminile, dalla FIGC. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti.
4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche e, per le società di Serie A Femminile, devono utilizzarsi i moduli adottati dalla FIGC.
5. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito dilettantistico o di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o della Divisione Serie B Femminile, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto, presso la Lega della società cessionaria e, per i trasferimenti di calciatrici professioniste, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di deposito.

6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del/della calciatore/calciatrice per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.
7. La validità del trasferimento o dell'accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.
8. L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal/dalla calciatore/calciatrice e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.
9. ABROGATO
10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.
11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei/delle calciatori/calciatrici ed alle cessioni di contratto.
12. ABROGATO
13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, nonché la FIGC, le Divisioni ed i Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono l'originale di propria pertinenza; curano le variazioni di tesseramento. Avverso il provvedimento della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni o dei Comitati è ammesso reclamo al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.
14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del/della calciatore/calciatrice, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.
15. È dovuto un equo indennizzo al/alla calciatore/calciatrice il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.

Art. 96 delle N.O.I.F. – Premio di Tesseramento

1. Le società che richiedono il tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva hanno avuto tesseramento annuale per società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a versare alla o alle Società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile per le quali il/la calciatore/calciatrice è stato/a precedentemente tesserato/a un “premio di tesseramento” sulla base dei valori indicati al comma 15, salvo eventuali diverse determinazioni annuali del Consiglio Federale, nei limiti di quanto segue. Fermo quanto precede, il “premio di tesseramento” è dovuto in occasione di ogni successivo tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” fino alla stagione sportiva in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 20° anno di età.
2. Agli effetti del “premio di tesseramento” vengono prese in considerazione le Società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile titolari del tesseramento annuale nelle cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età, per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di tesseramento”. Alle Società richiedenti, aventi diritto, viene riconosciuto il “premio di tesseramento” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del/della calciatore/calciatrice per il/la quale è maturato il “premio”. Nel caso di unica società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero.
3. Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPB.
4. Qualora, a seguito del tesseramento di cui al comma 1 che precede, il/la calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di tesseramento calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società.
5. Il tesseramento del/della calciatore/calciatrice per una frazione di stagione sportiva superiore a sei mesi è condizione essenziale per il diritto al premio.
7. L’importo del premio è reso disponibile mediante certificazione trasmessa dal portale telematico federale a mezzo pec alle società interessate. Detta certificazione diviene definitiva in assenza di avvio innanzi alla Commissione Premi della relativa controversia ai sensi del comma 9 che segue, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della pec.
8. La Commissione Premi è nominata dal Presidente Federale, d’intesa con i Vice-Presidenti, sentito il Consiglio Federale, ed è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti. La Commissione Premi è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall’inizio al procedimento stesso.
9. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.
10. Il ricorso relativo alle controversie concernenti il premio di tesseramento deve essere proposto, in prima istanza, alla Commissione Premi, nel termine di trenta giorni di cui al comma 6.
11. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza davanti al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva.

12. Il ricorso, esente da tasse, deve essere inviato alla Commissione Premi a mezzo deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alla controparte a mezzo pec; al ricorso deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la relativa ricevuta di avvenuta consegna del ricorso alla controparte. L'eventuale memoria e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione Premi a mezzo deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione del ricorso. Alla suddetta memoria, a pena di inammissibilità, deve essere allegata la relativa ricevuta di avvenuta consegna alla ricorrente della memoria e della documentazione.
13. L'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, munita del visto di autenticità apposto dalla Divisione, Dipartimento o Comitato competente presso il quale deve essere depositata l'originale, deve essere inviata dalla richiedente e/o dalla resistente alla Commissione Premi a mezzo deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito del ricorso. In assenza del visto di autenticità, la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dalla Commissione Premi.
14. La regolazione del premio di tesseramento deve essere effettuata, direttamente tra le parti, entro il termine di 30 giorni dalla definitività della certificazione, o di 30 giorni dal passaggio in giudicato della pronuncia del competente organo.
15. Decorsi i 30 giorni di cui al comma 13, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato Regionale di competenza, su segnalazione della società creditrice, da inviarsi anche alla società debitrice, addebita il premio di tesseramento a quest'ultima, secondo le modalità fissate con proprio regolamento interno.
16. In relazione alla categoria in cui milita la Società, il "premio di tesseramento" dovuto per ogni singolo tesseramento annuale effettuato ai sensi del comma 1 è il seguente:

Calcio a 11 maschile:

Serie D:	650
Eccellenza:	500
Promozione:	350
Prima Categoria:	250
Seconda Categoria:	150
Terza Categoria:	non dovuto

Calcio a 11 femminile:

Serie B:	350
Serie C:	250
Eccellenza:	150
Promozione:	non dovuto

Calcio a 5 maschile:

Serie A:	800
Serie A2 Elite:	700
Serie A2:	500
Serie B:	400
Serie C1:	300
Serie C2:	200
Serie D:	non dovuto

Calcio a 5 femminile:

Serie A:	€300
Serie B:	non dovuto
C.ti Prov.li/Reg.li:	non dovuto

Art. 96 delle N.O.I.F. – Premio di formazione tecnica

1. A seguito del primo tesseramento con vincolo biennale, come “giovane dilettante” o “non professionista” o “giovane di serie”, della stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante e della stipula, entro il compimento del 28° anno di età, del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, in alternativa o in successione tra loro anche non continuativa, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato al “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, al biennio di tesseramento o alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della tabella “A”, da ripartirsi in quote annuali di pari importo fra le diverse “Società Formatrici” fino alla stagione sportiva in cui è intervenuto il tesseramento biennale o la stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo, computando per tale ultima stagione soltanto le eventuali altre società che siano state precedentemente titolari del tesseramento per almeno due mesi.
2. Qualora, a seguito del tesseramento con vincolo biennale ovvero della stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo di cui al precedente capoverso, il/la calciatore/calciatrice venga tesserato/a per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di formazione tecnica, calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto dell’importo del premio dovuto dalla precedente Società.
3. Ai fini del calcolo dell’importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si tiene conto di quanto di seguito specificato:
 - il “valore base” del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito Comunicato Ufficiale ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il “coefficiente categoria” indicato nella tabella “A” e per il numero di anni, o frazione di essi, di durata del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, o per due nel caso di tesseramento biennale, per determinare l’importo totale del “premio di formazione tecnica” dovuto (“Premio Totale”);
 - tra le “Società Formatrici” si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il/la calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a seguito della stipula del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, instaurato un tesseramento biennale;
 - in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del “Premio Totale”, tra le “Società Formatrici” non si considerano quelle professionistiche;
 - in caso di primo contratto di lavoro sportivo, di primo contratto di apprendistato professionalizzante o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società professionistiche, le quote di “Premio Totale” dovute a “Società Formatrici” di ambito dilettantistico sono raddoppiate. Il “Premio Totale” è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell’art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo;
 - nel caso in cui, in una stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice sia stato/a tesserato/a a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di “Premio Totale” riferita a quella stagione sportiva si ripartisce proporzionalmente tra le “Società Formatrici”, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi; - nel caso in cui, in una stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice non sia stato/a tesserato/a, la quota di “Premio Totale” riferita a quella annualità non viene attribuita;

- le quote di "Premio Totale" corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a a titolo definitivo o temporaneo per società non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale;
- in caso di continuità di tesseramento e/o di rapporto di lavoro sportivo con la stessa società in capo alla quale era inizialmente sorto, a qualsiasi titolo, l'obbligo di corrispondere il premio di formazione tecnica, l'importo del "Premio Totale" dovuto da detta società si calcola tenendo conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive, corrispondendo di volta in volta alle "Società Formatrici" l'importo dovuto sulla base delle nuove annualità di tesseramento.

Il precedente capoverso si applica ai casi di: i) estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo, purché intervenuta/o entro il compimento del 28° anno di età, ovvero del contratto di apprendistato professionalizzante con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto; ii) stipula, senza soluzione di continuità, entro il compimento del 28° anno di età, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era stato stipulato il primo tesseramento con vincolo biennale e/o il primo contratto di apprendistato professionalizzante; iii) stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di apprendistato professionalizzante o di un nuovo tesseramento biennale con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo tesseramento biennale;

- nel caso in cui, nella medesima stagione sportiva, una società sia tenuta a versare, per lo/a stesso/a calciatore/calciatrice, il premio di tesseramento di cui all'art. 96, l'importo di quest'ultimo va detratto dal calcolo del premio di formazione tecnica.
4. L'importo del premio è reso disponibile mediante certificazione trasmessa dal portale telematico federale a mezzo pec alle società interessate. Detta certificazione diviene definitiva in assenza di avvio della relativa controversia ai sensi dell'articolo 91 del Codice di Giustizia Sportiva, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della pec.
 5. La regolazione del premio di formazione tecnica deve essere effettuata, direttamente tra le parti, entro il termine di 30 giorni dalla definitività della certificazione, o di 30 giorni dal passaggio in giudicato della pronuncia del competente organo.
 6. Decorsi i 30 giorni di cui al comma 5, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato Regionale di competenza, su segnalazione della società creditrice, da inviarsi anche alla società debitrice, addebita il premio di formazione tecnica a quest'ultima, secondo le modalità fissate con proprio regolamento interno.
 7. L'importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto, anche se diventato definitivo, con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere depositato sul portale telematico federale entro trenta giorni dalla sottoscrizione.

Tabella A – "Coefficienti categoria" per il calcolo del premio di formazione tecnica

CATEGORIA della società tenuta a corrispondere il premio	Coefficiente categoria
DILETTANTI	
3a Categoria	1
2a Categoria	2
1a Categoria	3
Promozione	4
Eccellenza	5
Campionato Naz. Serie D	6

CALCIO FEMMINILE	
Promozione	0
Eccellenza	1
Serie C	2
Serie B	3
Serie A	4

CALCIO A 5	
Serie D maschile	0
Serie C2 maschile	1
Serie C1 maschile	1,5
Serie B maschile	2
Serie A2 maschile	3
Serie A2 elite	3,5
Serie A maschile	4
Femminile Prov./Reg.	0
Serie B femminile	1
Serie A femminile	2

PROFESSIONISTI	
Serie C	11
Serie B	15
Serie A	18

Art. 100 delle N.O.I.F. - I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5

1. I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5 1. I/le calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere trasferiti, a titolo definitivo o temporaneo, tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione. I/le calciatori/calciatrici di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, anche a società professionistiche. E’ ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal/dalla calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante” a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il/la calciatore/calciatrice e la società cedente. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. E’ ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.
2. La cessione del contratto stipulato con un/una calciatore/calciatrice è ammessa solo a condizione che questi vi consentano per iscritto.

3. Il trasferimento e la cessione del contratto, a titolo definitivo o temporaneo, dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori e delle giocatrici di Calcio a 5 possono avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.
4. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con il contratto ceduto.
5. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” da società dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.
6. Negli accordi di trasferimento, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste, previa richiesta attraverso la modalità telematica.
7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici fra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B femminile possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.
8. Il trasferimento di calciatori e calciatrici deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.
9. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore o dalla calciatrice, debbono essere presentate alle Leghe, alle Divisioni od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il/la calciatore/calciatrice non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.
10. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del/della calciatore/calciatrice minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 101 delle N.O.I.F. - Modalità di trasferimento dei calciatori

I trasferimenti temporanei e le cessioni temporanee di contratto dei calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5

1. Il trasferimento temporaneo dei calciatori e delle calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva. In caso di trasferimento temporaneo, è ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato da calciatori/calciatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti", a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e a titolo temporaneo tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5. In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l'eventuale durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.
2. ABROGATO
3. ABROGATO
4. Le Leghe, la Divisione Calcio a Cinque e le Divisioni di calcio femminile possono limitare il numero di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.
5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie", "giocatori e giocatrici di Calcio a 5" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale. Nel nuovo accordo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi nel rispetto di quanto previsto ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 100, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. In tal caso, i premi e/o indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo e non ancora maturati si considerano non apposti.
6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani di serie" è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione:
 - a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;
 - b) che sia precisato l'importo convenuto;
 - c) che la scadenza del vincolo con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
 - d) che, al momento del deposito dell'accordo di trasferimento a titolo temporaneo, il/la calciatore/calciatrice abbia espresso l'assenso a un tesseramento con la società cessionaria con diritto di opzione la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione sportiva successiva.

La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell'importo del corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

6 bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione:

- a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;
- b) che sia precisato l’importo convenuto;
- c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
- d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.

La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

6 ter. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” o “non professionisti” tra Società dilettantistiche o di Serie B femminile è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione:

- a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;
- b) che sia precisato l’importo convenuto;
- c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
- d) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.

La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall’art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo temporaneo del/della calciatore/calciatrice “giovane di serie” già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l’espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, e diritto di recesso, eventualmente inserite nell’originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nel secondo trasferimento temporaneo. Sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

Art. 103/BIS delle N.O.I.F. – Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo

1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei/delle calciatori/calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche, dei/delle “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche e dei/delle “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche o gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “professionisti” possono essere risolti con il consenso delle due società e del/della calciatore/calciatrice, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell’apposito modulo, da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega, la Divisione od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il/la calciatore/calciatrice rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso:
 - a) si ripristinano i rapporti con l’originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto;
 - b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati. Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il/la calciatore/calciatrice può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive.
2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.
3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei/delle calciatori/calciatrici “giovani di serie”, di trasferimento temporaneo di calciatore/calciatrice “professionista” in una società dilettantistica e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “professionisti”, le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, nonché il pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria, da versarsi al suo esercizio. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall’esercizio dello stesso. In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto.
4. Le risoluzioni consensuali e l’eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti in ambito dilettantistico. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall’art. 39 delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l’originaria società cedente, il/la calciatore/calciatrice può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive. Il/la calciatore/calciatrice medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l’accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l’inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il “giovane dilettante”, rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.

Art. 105 delle N.O.I.F. - Gli accordi preliminari

1. Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei/delle calciatori/calciatrici.
2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori/calciatrici, possono essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale su moduli predisposti dalla Lega e dalla FIGC, a pena di nullità purché tali accordi non interessino società e calciatori/calciatrici dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. Per i/le calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, la stipulazione di preliminari è consentita dal giorno successivo alla chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti. Per i/le calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, la cui stagione sportiva termini entro il 31 dicembre, la stipulazione di preliminari è altresì consentita dal giorno successivo alla chiusura del primo periodo di campagna trasferimenti della FIGC. Gli accordi preliminari, riguardanti calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, spiegheranno efficacia dal giorno di apertura del periodo di campagna trasferimenti della FIGC successivo alla loro stipula. A pena di nullità, il deposito degli accordi preliminari deve avvenire nei venti giorni dalla stipulazione presso la Federazione, la Lega, la Divisione o il Comitato di competenza.
3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari da redigersi in forma scritta tra società e calciatori/calciatrici per essa tesserati finalizzati alla stipula di un successivo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, nonché alla sottoscrizione di un successivo tesseramento come “giovane di serie”, alle condizioni previste dalla normativa federale. Tali accordi devono essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC, che contengono comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Essi devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile di Serie A e Serie B, presso la Divisione competente, entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito.
- 3bis. I/le calciatori/calciatrici “giovani di serie” tesserati/e a titolo definitivo possono stipulare, dall’età di 16 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso acquisendo così lo status di “professionista” dalla data di decorrenza del contratto. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile professionistico, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.
- 3ter. I/le calciatori/calciatrici “giovani” e “giovani di serie” possono stipulare, dall’età di 14 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto di apprendistato, che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso e comunque non prima del compimento del 15° anno di età. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile di Serie A e Serie B, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.
4. Una società può stipulare, utilizzando a pena di nullità i moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC, con il/la calciatore/calciatrice “professionista” o titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, tesserato/a per altra società, un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto del calciatore/calciatrice con l’altra società. Tali accordi possono essere stipulati nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto in corso tra il/la calciatore/calciatrice e la società ed i relativi moduli hanno valore anche per i/le calciatori/calciatrici professionisti provenienti da Federazione estera. I contratti stipulati con calciatori/calciatrici dilettanti dopo il 31 luglio, privi di consenso della società dilettantistica, hanno valore di accordo preliminare con efficacia differita al 1° luglio successivo.

5. Gli accordi preliminari tra società e tra società e calciatori/calciatrici prevalgono, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa di controllo, sui contratti sopravvenuti nel periodo ordinario di contrattazione immediatamente successivo. Essi sono soggetti al visto di esecutività. A pena di nullità, devono essere depositati entro 20 giorni dalla stipula del contratto e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno di ogni stagione sportiva.

Art. 109 delle N.O.I.F. - Decadenza dal tesseramento per inattività del calciatore

1. Il/la calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e che, tesserato/a, non sia stato inserito/a nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, ad esclusione in ogni caso dei mancati inserimenti in distinta dovuti a infortunio e/o malattia, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del/della calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.
2. La richiesta di decadenza dal tesseramento deve essere formulata, entro il 28 febbraio per il/la calciatore/calciatrice “non professionista” ed entro il 31 marzo per il/la calciatore/calciatrice “giovane dilettante”, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, La ricevuta della raccomandata o della posta elettronica certificata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato.
3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, inviando PEC alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza lettera raccomandata con avviso di ricevimento al/alla calciatore/calciatrice. L’opposizione va preannunciata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.
4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva non rispettati dal/dalla calciatore/calciatrice, ha l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del/della calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal/dalla calciatore/calciatrice, ha l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il/la calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.
5. L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti ovvero la espressa rinuncia scritta è considerata adesione alla richiesta del/della calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, qualora vi siano le condizioni previste al comma 1, provvede a dichiarare d’autorità la decadenza dal tesseramento dello/a stesso/a entro 7 giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 3.

6. Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, entro 15 giorni dal ricevimento dell'opposizione di cui al comma 3, accoglie o respinge la richiesta di decadenza dal tesseramento dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari possono investire direttamente della richiesta di decadenza dal tesseramento e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti.
7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione della Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente.

Art. 117 bis delle N.O.I.F. - Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "giovani dilettanti", "giovani di serie", "giovani" e dei "giocatori/giocatrici di Calcio a 5"

1. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con i calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti", "giovani di serie", "giovani" e dei "giocatori/giocatrici di Calcio a 5" determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono atto attraverso il deposito telematico.
2. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali.
3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, il calciatore/calciatrice non professionista, "giovane dilettante", "giovane di serie" e i "giocatori/giocatrici di Calcio a 5" possono tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti dalla FIGC, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale deve essere depositata dalla società o dal calciatore/calciatrice presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione o nel diverso termine previsto dall'Accordo Collettivo.
4. I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti" ed i/le "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio. Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 31 gennaio. Ai fini del computo del termine del 31 gennaio di cui al presente comma 4), laddove tale giorno di scadenza sia festivo, la relativa scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

Art. 45 (Regolamento della L.N.D.) - Il trasferimento e la cessione di contratto sportivo

- 1 Il trasferimento e la cessione di contratto sportivo dei calciatori/calciatrici e dei giocatori/giocatrici possono avvenire a titolo definitivo o a titolo temporaneo, nelle forme e con le modalità stabilite nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..
- 2 Non è ammesso in alcun caso il trasferimento di calciatori/calciatrici a titolo di compartecipazione.
- 3 Le società possono tesserare nella medesima Stagione Sportiva, a titolo temporaneo

Per attività di Calcio a Undici Maschile	Fino ad un Massimo di 8 Calciatori
Per attività di Calcio a Undici Femminile	Fino ad un Massimo di 8 Calciatrici
Per attività di Calcio a Cinque Maschile	Fino ad un Massimo di 5 Calciatori
Per attività di Calcio a Cinque Femminile	Fino ad un Massimo di 5 Calciatrici

- 4 Durante il corso dei Campionati non sono ammessi accordi preliminari di trasferimento fra società partecipanti allo stesso Campionato.

Art. 43 delle N.O.I.F. - Tutela medico-sportiva

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori/calciatrici fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per coloro che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori e le calciatrici di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.
4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.
5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Generale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore/calciatrice tesserato/a, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.
6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.

8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in medicina dello sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni.

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Dipartimento.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale, e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente comunicato.

L'utilizzazione sportiva del/della calciatore/calciatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, delle N.O.I.F..

1. Accordi preliminari

Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei/delle calciatori/calciatrici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 delle N.O.I.F..

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, delle NOIF, in ambito dilettantistico è consentito alle società e ai/delle calciatori/calciatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica della L.N.D., accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori/calciatrici dal **14 maggio 2026 e fino al 25 giugno 2026**, purché tali accordi non interessino società e calciatori/calciatrici dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il **25 giugno 2026** saranno passati agli atti privi di efficacia.

2. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori e calciatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino al **12 maggio 2027**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", ai/delle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 *bis* N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo/a di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato/a e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il **1° febbraio 2027**.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/delle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 110 delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° Febbraio 2027**. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 100, comma 2, delle NOIF.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani dilettanti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque non oltre il **31 marzo 2027**.

b) Calciatori e calciatrici “non professionisti/e”

Il tesseramento di calciatori e calciatrici “non professionisti/e” (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- **dal 1° luglio 2026 al 31 marzo 2027.**

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “non professionisti/e”, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 *bis delle* N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo/a di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato/a e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 1° febbraio 2027.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “non professionisti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 110 delle N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “non professionisti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2027**.

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” — art. 113 N.O.I.F.

I calciatori “non professionisti”, privi di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, tesserati per società associate alla Lega Nazionale Dilettanti possono sottoscrivere un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche, ai sensi dell'art. 113 delle N.O.I.F., e richiedere il conseguente tesseramento:

- ***dal 1° luglio 2026 al 31 luglio 2026 in caso di autonoma sottoscrizione;***
- ***dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica;***
- ***dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica.***

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici “non professioniste” — art. 113 N.O.I.F.

Le calciatrici “non professioniste”, prive di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, tesserate per Società dilettantistica, possono sottoscrivere un contratto con società di Serie A Femminile, ai sensi dell'art. 113 delle N.O.I.F., e richiedere il conseguente tesseramento:

- ***dal 1° luglio 2026 al 31 luglio 2026 in caso di autonoma sottoscrizione;***
- ***dal 1° luglio 2026 al 21° settembre 2026 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica;***
- ***dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica.***

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

3. Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

- a) dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;**
- b) dal 1° dicembre 2026 al 16 dicembre 2026.**

L’accordo di trasferimento di un/una calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un/una calciatore/calciatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza, ad opera della società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” tesserate per società professionistiche.

4. Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra Società “non professionistiche” partecipanti ai campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B Femminile a società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;**
- b) dal 1° dicembre 2026 al 16 dicembre 2026.**

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società appartenente alla L.N.D. a società non professionistica appartenente alla Divisione Serie B Femminile possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;**
- b) dal 1° dicembre 2026 al 16 dicembre 2026.**

5. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “giovani dilettanti” o “non professionisti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista”, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società professionistiche possono avvenire ed essere depositati presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026 (ore 20.00);**
- b) dal 2° gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20.00).**

6. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “giovani di serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane di serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche, possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) *dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;***
- b) *dal 2° gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.***

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

7. Trasferimenti temporanei di calciatori “professionisti” a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore “professionista” a una società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini:

- a) *dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;***
- b) *dal 2° gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.***

L'accordo di trasferimento è redatto e depositato, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il Calciatore potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo. Ai suddetti trasferimenti temporanei si applica quanto previsto all'art. 103, commi 1 e 7, delle N.O.I.F..

8. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista”, da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) *dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026 (ore 20.00);***
- b) *dal 4° gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20.00).***

9. Trasferimenti temporanei di calciatrici “professioniste” a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di una calciatrice “professionista” a una società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini:

- a) *dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026;***
- b) *dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.***

L'accordo di trasferimento di una calciatrice è redatto e depositato, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. La calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo. Ai suddetti trasferimenti temporanei si applica quanto previsto all'art. 103, commi 1 e 7, delle N.O.I.F..

10. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici "giovani di serie" da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice "giovane di serie", da società professionistiche a società dilettantistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

a) dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026;

b) dal 4 gennaio 2027 al 2 febbraio 2027.

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

11. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo - Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra società dilettantistiche per i/le calciatori/calciatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti", deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

Il relativo accordo di risoluzione del trasferimento, o della cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini stabiliti.

Il calciatore "giovane dilettante" trasferito a titolo temporaneo a società professionistica e successivamente rientrato alla originaria società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 5, potrà essere nuovamente trasferito a società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti:

- entro il **30 settembre 2026** se la risoluzione è avvenuta nella tempistica di cui al precedente punto 5, lett. a);
- entro l'**8 febbraio 2027**, se la risoluzione è avvenuta nella tempistica di cui al precedente punto 5, lett. b).

Limitatamente alla stagione sportiva 2026/2027, la possibilità di un nuovo trasferimento – entro i termini di cui sopra - a società appartenente alla L.N.D. si applica anche ai calciatori "non professionisti" compresi nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una società professionistica.

Il nuovo accordo di trasferimento o la nuova cessione del contratto sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

La calciatrice "giovane dilettante" trasferita a titolo temporaneo a società professionistica e successivamente rientrata alla originaria società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 8, potrà essere nuovamente trasferita a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti:

- entro il **30 settembre 2026**, se la risoluzione è avvenuta nella tempistica di cui al precedente punto 8, lett. a);
- entro l'**8 febbraio 2027**, se la risoluzione è avvenuta nella tempistica di cui al precedente punto 8, lett. b).

Limitatamente alla stagione sportiva 2026/2027, la possibilità di un nuovo trasferimento - entro i termini di cui sopra - a società appartenente alla L.N.D. si applica anche alle calciatrici "non professioniste" comprese nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una società professionistica.

Il nuovo accordo di trasferimento o la nuova cessione del contratto sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

12. Richiesta di tesseramento calciatori e calciatrici “professionisti/e” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

- ***dal 1° luglio 2026 al 1° febbraio 2027.***

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 *quater* e dall'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della L.N.D. (apposizione della firma elettronica).

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

13. Calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e provenienti/provenuti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

a) Calciatori e calciatrici stranieri/e provenienti/provenuti da Federazione estera

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2027**, e schierare in campo calciatori/calciatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 *quater* delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e a norma del presente punto 13, lettera a), possono essere trasferiti/e e/o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le scadenze dal tesseramento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti capoversi del presente punto 13, lett. a), il tesseramento di calciatori/calciatrici extracomunitari/e provenienti da Federazione estera, ai sensi dell'art. 40 *quater* delle N.O.I.F., è gestito nel modo che segue:

- Il trasferimento o lo svincolo dei/delle predetti/e calciatori/calciatrici, nel corso della stagione sportiva 2026/2027, non consentirà alle società di tesserare un/una ulteriore calciatore/calciatrice extracomunitario/a proveniente/provenuto/a da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 *quater* delle N.O.I.F.;
- I/le calciatori/calciatrici provenuti/e da Federazione estera e svincolati/e in Italia potranno tesserarsi secondo quanto disposto al punto 2), del presente Comunicato Ufficiale. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici che siano stati/e tesserati/e per società appartenenti a Federazioni estere, di cui all'art. 40 *quater*, delle N.O.I.F.;
- I/le calciatori/calciatrici provenuti/e da Federazione estera, trasferiti/e fra società italiane, potranno tesserarsi con le stesse scadenze previste per i/le calciatori/calciatrici italiani/e. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici che siano stati/e tesserati/e per società appartenenti a Federazioni estere, di cui all'art. 40 *quater* delle N.O.I.F..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

b) Calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 *quater* delle N.O.I.F., i calciatori e le calciatrici stranieri/e, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori e alle calciatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi dell'art. 40 *quater* delle N.O.I.F..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le calciatori/calciatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla UE o alla EEE e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 *quater* delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paesi non aderenti alla UE o alla EEE.

Ai fini del tesseramento in ambito della L.N.D. e ai sensi della normativa internazionale relativa allo Spazio economico Europeo (SEE) e degli accordi ad esso collegati, i calciatori e le calciatrici con cittadinanza appartenente a Islanda, Liechtenstein, Norvegia nonché Svizzera sono equiparati a tutti gli effetti ai calciatori comunitari e alle calciatrici comunitarie. Resta fermo il rispetto delle disposizioni federali vigenti in materia di tesseramento di calciatori/calciatrici stranieri/e per società dilettantistiche.

c) Calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2027**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da "professionista", nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del **2 febbraio 2027**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

I/le calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana, provenienti/provenuti/e da Federazione estera, sono parificati/e, ad ogni effetto, ai/alle calciatori/calciatrici italiani/e.

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

14. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori e calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:

- ***dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026;***
- ***dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.***

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:

- ***dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20.00);***
- ***dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20.00).***

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:

- ***dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026;***
- ***dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.***

a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:

- ***dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026 (ore 20.00);***
- ***dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20.00).***

a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” tra società dilettantistiche:

- ***dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;***
- ***dal 1° dicembre 2026 al 16 dicembre 2026.***

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

b1) Liste di svincolo:

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica L.N.D. presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- ***dal 1° luglio 2026 al 23 luglio 2026.***

Vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Per i/le calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” l'inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **24 luglio 2026**.

b2) Liste di svincolo suppletive:

E' consentita l'inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

15. dal 1° dicembre 2026 al 15 dicembre 2026.

Vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2026**.

L'inclusione in "lista di svincolo" di un/una calciatore/calciatrice "non professionista" o "giovane dilettante", purché tesserato/a entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi precedentemente citati di cui ai punti b1) e b2).

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le società possono convenire con calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e", in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire - a pena di nullità - entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **15 giugno 2027**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data dal 1° luglio 2027.

d) Art. 116 delle N.O.I.F.

In caso di ammissione delle società della L.N.D. al Campionato di Serie C, la stessa è tenuta a comunicare alla Lega PRO, a mezzo PEC, gli eventuali e diversi accordi conclusi tra le parti ai sensi degli accordi collettivi:

- *dal giorno successivo al termine del Campionato di Serie D al **30 giugno 2026**.*

A tali accordi deve essere data attuazione mediante il deposito del relativo contratto professionistico da effettuarsi sulla piattaforma federale telematica:

- *entro il **15 luglio 2026** (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).*

e) Art. 117 delle N.O.I.F.

In caso di retrocessione della società dal Campionato di Serie C al Campionato Nazionale di Serie D, la stessa è tenuta a comunicare al Dipartimento Interregionale L.N.D., a mezzo PEC, gli eventuali e diversi accordi conclusi tra le parti ai sensi degli accordi collettivi:

- *dal giorno successivo al termine del Campionato di Serie C al **30 giugno 2026**.*

A tali accordi deve essere data attuazione mediante il deposito del relativo contratto di lavoro sportivo da effettuarsi per via telematica secondo le procedure stabilite dalla L.N.D.:

- *entro il **15 luglio 2026***

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le calciatori/calciatrici "giovani" tesserati/e con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- ***dal 1° dicembre 2026 al 15 dicembre 2026.***

Vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici decaduti/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2026**.

15. Rinnovo tesseramento annuale presso Società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "Non Professionisti" in scadenza al 30 giugno 2027, è fissato nel periodo dal **14 maggio 2027 al 24 giugno 2027**.

Il ritesseramento dovrà avvenire secondo le procedure stabilite di concerto tra la F.I.G.C. e la L.N.D..

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di giocatore/giocatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Divisione.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale.

L'utilizzazione sportiva del/della giocatore/giocatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, delle N.O.I.F..

1. Accordi preliminari

Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei/delle giocatore/giocatrice, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 delle N.O.I.F..

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, delle N.O.I.F., in ambito dilettantistico è consentito alle società e ai/alle giocatore/giocatrice stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica della L.N.D., accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori/calciatrici dal **14 maggio 2026 e fino al 25 giugno 2026**, purché tali accordi non interessino società e giocatore/giocatrice dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il **25 giugno 2026** saranno passati agli atti privi di efficacia.

2. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Giocatori/giocatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle "giovani dilettanti" che intendono svolgere l'attività di Calcio a 5 (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino al **12 maggio 2027**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 *bis*, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. Nel caso in cui il/la giocatore/giocatrice, privo/a di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato/a e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il **1° febbraio 2027**.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 110 delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° Febbraio 2027**. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 110, comma 2, delle NOIF.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “giovani dilettanti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2027**.

b) Giocatori/giocatrici “non professionisti/e”

Il tesseramento di cui al presente punto (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- ***dal 1° luglio 2026 al 31 marzo 2027.***

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “non professionisti/e”, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 *bis delle* N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. Nel caso in cui il/la giocatore/giocatrice, privo/a di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato/a e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 1° febbraio 2027.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “non professionisti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 110 delle N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “non professionisti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2027**.

3. Trasferimento e cessione di contratto di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di cui al presente punto possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

a) *dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;*

b) *dal 4° gennaio 2027 al 04 febbraio 2027.*

L'accordo di trasferimento di un/una giocatore/giocatrice, o la cessione del contratto di un/una giocatore/giocatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque ad opera della società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

4. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo - Art. 103 *bis* N.O.I.F.

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per i/le giocatori/giocatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 *bis*, comma 5, delle N.O.I.F..

5. Richiesta di tesseramento calciatori/calciatrici “professionisti/e” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di giocatori/giocatrici che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

- ***dal 1° luglio 2026 al 1° febbraio 2027.***

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 *quinquies* e dall'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della L.N.D. (apposizione della firma elettronica).

Un/una tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

6. Giocatori/giocatrici provenienti/provenuti da Federazione estera e primo tesseramento di giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

a) Giocatori/giocatrici stranieri/e provenienti/provenuti/e da Federazione estera

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2027**, e schierare in campo giocatori/giocatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 *quinquies* delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e a norma della presente lettera a), possono essere trasferiti/e e/o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti capoversi del presente punto 6), lett. a), il tesseramento di giocatori/giocatrici extracomunitari/e provenienti da Federazione estera, ai sensi dell'art. 40 *quinquies* delle N.O.I.F., è gestito nel modo che segue:

- Il trasferimento o lo svincolo dei/delle predetti/e giocatori/giocatrici, nel corso della stagione sportiva 2026/2027, non consentirà alle società di tesserare un/una ulteriore giocatori/giocatrici extracomunitario/a proveniente/provenuto/a da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 *quinquies* delle N.O.I.F.;
- I/le giocatori/giocatrici provenuti/e da Federazione estera e svincolati/e in Italia potranno tesserarsi entro il termine di cui al punto 2), del presente Comunicato Ufficiale. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera, di cui all'art. 40 *quinquies*, delle N.O.I.F.;
- I/le giocatori/giocatrici provenuti/e da Federazione estera, trasferiti/e fra società italiane, potranno tesserarsi con le stesse scadenze previste per i/le giocatori/giocatrici italiani/e. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera, di cui all'art. 40 *quinquies* delle N.O.I.F..

b) Giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 *quinquies* delle N.O.I.F., i/le giocatori/giocatrici stranieri/e, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione di competenza delle Società interessate, ai sensi dell'art. 40 *quinquies* delle N.O.I.F..

Un/una tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le giocatori/giocatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla UE o alla EEE e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 *quinquies* delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, di giocatori/giocatrici cittadini/e di Paesi non aderenti alla UE o alla EEE.

Ai fini del tesseramento in ambito L.N.D., e ai sensi della normativa internazionale relativa allo Spazio economico Europeo (SEE) e degli accordi ad esso collegati, i calciatori e le calciatrici con cittadinanza appartenente a Islanda, Liechtenstein, Norvegia nonché Svizzera sono equiparati a tutti gli effetti ai calciatori comunitari e alle calciatrici comunitarie. Resta fermo il rispetto delle disposizioni federali vigenti in materia di tesseramento di calciatori/calciatrici stranieri/e per società dilettantistiche.

c) Giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2027**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da "professionista", nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del **2 febbraio 2027**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana, provenienti/provenuti/e da Federazione estera, sono parificati/e, ad ogni effetto, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e.

Un/una tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e", tesserati/e per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- ***dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;***
- ***dal 4 gennaio 2027 al 4 febbraio 2027.***

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

b1) Liste di svincolo:

Le liste di svincolo da parte di società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti dilettantistiche per giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”, con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica L.N.D. presso i Comitati e la Divisione Calcio a 5 di competenza entro i termini sottoindicati:

- ***dal 1° luglio 2026 al 23 luglio 2026.***

Vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Per i/le giocatori/giocatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” l'inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le giocatori/giocatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **24 luglio 2026**.

b2) Liste di svincolo suppletive:

E' consentita l'inclusione in lista di svincolo per i/le giocatori/giocatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- ***dal 1° dicembre 2026 al 15 dicembre 2026.***

Vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2026**.

L'inclusione in “lista di svincolo” di un/una giocatore/giocatrice “non professionista” o “giovane dilettante”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi precedentemente citati.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le società possono convenire con giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”, in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, dovrà avvenire - a pena di nullità - entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **15 giugno 2027**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data dal 1° luglio 2027.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le giocatori/giocatrici "giovani" tesserati/e per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti con vincolo annuale, con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- **dal 1° dicembre 2026 al 15 dicembre 2026.**

(vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2026**.

Rinnovo tesseramento annuale presso Società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "Non Professionisti" in scadenza al 30 giugno 2027, è fissato nel periodo dal **14 maggio 2027 al 24 giugno 2027**.

Il ritesseramento dovrà avvenire secondo le procedure stabilite di concerto tra la F.I.G.C. e la L.N.D..

Norme in materia di comportamento e di onorabilità

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22/bis e 22/ter delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società anche sul contenuto dei sotto riportati punto 6), 6 bis) e 7) dell'art. 22/bis delle N.O.I.F.:

punto 6:

"all'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i Collaboratori nella Gestione Sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri Dirigenti e dei Collaboratori."

punto 6 bis:

"i Dirigenti di Società o di Associazione e i Collaboratori nella gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente. "

punto 7:

"in caso di mendace dichiarazione all'atto del tesseramento o di omessa immediata comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti interessati incorrono nella decadenza dalla carica o dall'incarico per il sopravvenire di una situazione di incompatibilità di cui al primo comma e nella sospensione dalla carica o dall'incarico per il sopravvenire di una situazione di cui al quarto o quinto comma, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva."

Posta Elettronica Certificata

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, è in vigore dal 1° Luglio 2021 l'obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Disposizioni generali

Ferme le disposizioni di cui all'art. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e le linee-guida emanate dalla L.N.D. per la Stagione Sportiva 2026/2027, per tutti i Comitati, nonché per la Divisione Calcio a Cinque e per i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, l'iscrizione ai Campionati di rispettiva competenza avverrà tramite la procedura telematica di dematerializzazione, secondo le modalità previste.

COMUNICAZIONI

Comunicazioni del Comitato Regionale Umbria

In allegato al presente comunicato ufficiale si rimettono i Comunicati Ufficiali e le Circolari pubblicati dalla Lega Nazionale Dilettanti alla data odierna.

COMUNICATI UFFICIALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

- C.U. n. 507 L.N.D. - CU N. 255/A FIGC - Elezione Presidente Federale E Consiglieri Federali;
- C.U. n. 01 L.N.D. - Attività ufficiale della L.N.D. Stagione Sportiva 2026/2027;
- C.U. n. 02 L.N.D. - Attività ufficiale della L.N.D. Divisione Calcio a Cinque Stagione Sportiva 2026/2027;
- C.U. n. 03 L.N.D. - Visita medica idoneità ex art. 43 NOIF;
- C.U. n. 05 L.N.D. - Programma manifestazioni Nazionali organizzate dalla L.N.D.;
- C.U. n. 06 L.N.D. - Regolamento Coppa Italia Dilettanti 2026/2027;
- C.U. n. 07 L.N.D. - Assistenza medica nelle attività della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2026/2027;
- C.U. n. 08 L.N.D. - Nomine Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali LND Stagione Sportiva 2026/2027;
- C.U. n. 09 L.N.D. - Progetto Seconda Squadre Under 21 con diritto di classifica e diritto alla promozione alla categoria superiore;

CIRCOLARI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

- Circolare n. 01 - Attività ufficiale Stagione Sportiva 2026/2027;
- Circolare n. 02 - Decadenza affiliazione ex art. 16 NOIF;
- Circolare n. 03 - Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico;
- Circolare n. 04 - Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive;
- Circolare n. 05 - Convenzione LND-USSI;

Attività Ufficiale organizzata dal C.R. Umbria - Stagione Sportiva 2026/2027

Competizioni:

1. CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA
2. CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE
3. CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA
4. CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA
5. CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA FEMMINILE
6. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 A1
7. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 A2
8. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 FEMMINILE
9. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18 DILETTANTI
10. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 A1
11. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 A2
12. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16
13. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 A1
14. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 A2
15. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14
16. CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE MASCHILE SERIE "C1"
17. CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE MASCHILE SERIE "C2"
18. CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE SERIE "C"
19. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 MASCHILE DI CALCIO A CINQUE
20. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE
21. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 MASCHILE DI CALCIO A CINQUE
22. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE
23. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 MASCHILE DI CALCIO A CINQUE
24. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE
25. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 MASCHILE CALCIO A CINQUE
26. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE CALCIO A CINQUE
27. CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17
28. CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15
29. TORNEO ESORDIENTI
30. TORNEO ESORDIENTI CALCIO A CINQUE
31. TORNEO PULCINI
32. TORNEO PULCINI CALCIO A CINQUE
33. TORNEI PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI
34. TORNEO PROVINCIALE AMATORI

Tornei e Trofei

- a. COPPA ITALIA DILETTANTI
riservata a tutte le Società di Eccellenza, Promozione ed Eccellenza Femminile.
- b. COPPA ITALIA DI CALCIO A CINQUE
riservata a tutte le Società di Calcio a Cinque Serie C1, Serie C2 (a domanda) e Femminile Serie C.
- c. COPPA PRIMAVERA
riservata, a domanda, alle Società di Prima Categoria.
- d. COPPA PRIMAVERA
riservata, a domanda, alle Società di Seconda Categoria.
- e. COPPA UMBRIA
riservata, a domanda, alle Società di Calcio Amatoriale.
- f. TROFEO UMBRIA DI ECCELLENZA
riservato alle Società vincenti il Campionato di Eccellenza e la Coppa Italia di Eccellenza.
- g. TROFEO UMBRIA DI ECCELLENZA FEMMINILE
riservato alle Società vincenti il Campionato di Eccellenza Femminile e la Coppa Italia di Eccellenza Femminile.
- h. TROFEO UMBRIA DI CALCIO A CINQUE SERIE C1
riservato alle Società vincenti il Campionato di Calcio a Cinque Serie C1 e la Coppa Italia di Calcio a Cinque Serie C1.
- i. TROFEO UMBRIA DI CALCIO A CINQUE SERIE C FEMMINILE
riservato alle Società vincenti il Campionato di Calcio a Cinque Serie C Femminile e la Coppa Italia di Calcio a Cinque Serie C Femminile.
- j. TROFEO CAMPIONE DI PROMOZIONE
riservato alle Società vincenti il rispettivo girone del Campionato di Promozione.
- k. TROFEO CAMPIONE DI PRIMA CATEGORIA
riservato alle Società vincenti il rispettivo girone del Campionato di Prima Categoria.
- l. TROFEO CAMPIONE DI SECONDA CATEGORIA
riservato alle Società vincenti il rispettivo girone del Campionato di Seconda Categoria.
- m. TROFEO CAMPIONE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2
riservato alle Società vincenti il rispettivo girone del Campionato di Calcio a Cinque Serie C2.

Chiusura delle iscrizioni ai Campionati - Tornei e Coppe - Stagione Sportiva 2026/2027

Il Consiglio Direttivo del C.R. Umbria, nella sua ultima riunione, ha stabilito le date di chiusura entro le quali dovranno pervenire alla Segreteria le domande di iscrizione ai vari Campionati e Coppe:

TERMINE ISCRIZIONI ENTRO IL GIORNO:	COMPETIZIONI:
Giovedì 09 Luglio 2026	▪ Campionato Regionale di Eccellenza ▪ Coppa Italia Eccellenza
Giovedì 16 Luglio 2026	▪ Campionato Regionale di Promozione ▪ Coppa Italia Promozione
Giovedì 23 Luglio 2026	▪ Campionato Regionale di Prima Categoria ▪ Coppa Primavera Prima Categoria
Giovedì 30 Luglio 2026	▪ Campionato Regionale Calcio a Cinque Maschile Serie "C1" ▪ Coppa Italia di Calcio a Cinque Serie C1 ▪ Campionati Regionali Juniores Under 19 A1 e A2 ▪ Campionato Regionale Under 18 Dilettanti
Martedì 04 Agosto 2026	▪ Campionato Regionale di Seconda Categoria ▪ Coppa Primavera Seconda Categoria ▪ Campionati Regionali Under 17 A1 - A2 ▪ Campionati Regionali Under 15 A1 - A2
Mercoledì 02 Settembre 2026	▪ Campionato Regionale Calcio a Cinque Maschile Serie "C2" ▪ Coppa Italia di Calcio a Cinque Serie C2 ▪ Campionato Regionale di Calcio a Cinque Femminile Serie C ▪ Coppa Italia di Calcio a Cinque Femminile Serie C
Giovedì 03 Settembre 2026	▪ Campionato Regionale "Under 16" ▪ Campionato Regionale "Under 14"
Giovedì 10 Settembre 2026	▪ Campionato Regionale di Eccellenza Femminile ▪ Coppa Italia Eccellenza Femminile ▪ Campionato Regionale Juniores Under 19 Femminile C.11
Giovedì 17 Settembre 2026	▪ Torneo Provinciale Amatori ▪ Coppa Umbria Amatori ▪ Campionato Provinciale Under 17 ▪ Campionato Provinciale Under 15 ▪ Torneo Esordienti ▪ Torneo Pulcini ▪ Tornei Primi Calci e Piccoli Amici
Giovedì 01 Ottobre 2026	▪ Campionato Regionale Under 21 Maschile di Calcio a Cinque ▪ Campionato Regionale Under 19 Maschile Calcio a Cinque ▪ Campionato Regionale Under 17 Maschile Calcio a Cinque ▪ Campionato Regionale Under 15 Maschile Calcio a Cinque
Giovedì 08 Ottobre 2026	▪ Campionato Regionale Under 21 Femminile di Calcio a Cinque ▪ Campionato Regionale Under 19 Femminile Calcio a Cinque ▪ Campionato Regionale Under 17 Femminile Calcio a Cinque ▪ Campionato Regionale Under 15 Femminile Calcio a Cinque ▪ Torneo Esordienti Calcio a Cinque ▪ Torneo Pulcini Calcio a Cinque

Si fa presente che i **termini** indicati sono da intendersi **perentori**.

Inizio dei Campionati - Tornei e Coppe - Stagione Sportiva 2026/2027

La data di inizio degli incontri di Coppa e di Campionato di tutte le Categorie sarà resa nota in un successivo comunicato.

Ordinamento dei Campionati e Tornei per la Stagione Sportiva 2026/2027

Si pubblica di seguito, l'ordinamento dei Campionati organizzati dal C. R. Umbria:

- **CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA**
(N. 1 girone composto da 16 squadre)
- **CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE**
(N. 2 gironi composti 16 squadre)
- **CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA**
(N. 4 gironi composti da 16 squadre ciascuno)
- **CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19**
(N.1 girone di A1 composto da 16 squadre e numero gironi di A2 in base alle squadre iscritte)
- **CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A UNDICI FEMMINILE ECCELLENZA**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 FEMMINILE DI CALCIO A UNDICI**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18 DILETTANTI DI CALCIO A UNDICI**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17**
(N. 1 girone di A1 composto da 14 squadre e n. 2 gironi di A2 composti rispettivamente da n. 14 squadre ciascuno)
- **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15**
(N. 1 girone di A1 composto da 14 squadre e n. 2 gironi di A2 composti rispettivamente da n. 14 squadre ciascuno)
- **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE MASCHILE SERIE C1**
(N. 1 girone composto da 14 squadre)
- **CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE MASCHILE SERIE C2**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE SERIE "C"**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 MASCHILE DI CALCIO A CINQUE**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)

- **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 MASCHILE DI CALCIO A CINQUE**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 MASCHILE DI CALCIO A CINQUE**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 MASCHILE DI CALCIO A CINQUE**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **TORNEO ESORDIENTI**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **TORNEO ESORDIENTI CALCIO A CINQUE**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **TORNEO PULCINI**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **TORNEO PULCINI CALCIO A CINQUE**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **TORNEI PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **TORNEO PROVINCIALE AMATORI**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- Con un successivo Comunicato Ufficiale, verranno rese note le norme che regolano il meccanismo delle promozioni e delle retrocessioni dei vari Campionati.

Tassa gare amichevoli

Si ricorda che le Società dipendenti, interessate a disputare gare amichevoli, hanno l'obbligo di richiedere la prevista autorizzazione per iscritto al Comitato Regionale Umbria, che provvederà alla designazione dell'arbitro, **ALMENO CINQUE GIORNI** prima della disputa della gara stessa e dovranno versare una tassa come appresso specificato:

• SOCIETA' PROFESSIONISTICHE DI SERIE A) e B)	€. 150,00
• SOCIETA' PROFESSIONISTICHE DI LEGA PRO	€. 120,00
• SOCIETA' DILETTANTI CAMPIONATO NAZIONALE	€. 90,00
• SOCIETA' DILETTANTI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE	€. 60,00
• SOCIETA' DILETTANTI DI ALTRI CAMPIONATI	€. 30,00

Ripartizione incassi Gare di Finale di Coppa, Trofei, Play off, Play out e Spareggi

L'incasso delle Gare di Finale delle Coppe, dei Trofei, dei Play off, dei Play out e degli spareggi, al netto delle spese sostenute per l'organizzazione della gara, viene ripartito per come di seguito riportato:

- 1) 30% a favore della prima società nominata;
- 2) 30% a favore della seconda società nominata;
- 3) 30% a favore del C.R. Umbria;
- 4) 10% a favore della società ospitante la gara.

Calciatori/Calciatrici e Giocatori/Giocatrici

I rapporti economici fra le Società dilettantistiche e i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici per la Stagione Sportiva 2026/2027 sono regolati dalle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F., in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, e dalle disposizioni oggetto di comunicazioni ufficiali.

Ammende per rinuncia

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. (art. 53 NOIF) e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

Campionati e Tornei Regionali e Provinciali

Campionato di Eccellenza

1ª rinuncia	€. 500,00
2ª rinuncia	€. 1.000,00
3ª rinuncia	€. 1.500,00

Campionato di Promozione

1ª rinuncia	€. 300,00
2ª rinuncia	€. 600,00
3ª rinuncia	€. 1.000,00

Campionato di Prima Categoria

1ª rinuncia	€.	150,00
2ª rinuncia	€.	300,00
3ª rinuncia	€.	600,00

Campionato di Seconda Categoria

Campionato Regionale di Eccellenza Femminile

Campionato Regionale Under 19 Calcio a Undici Maschile e Femminile

Campionato Regionale Under 19 Calcio a Cinque Maschile e Femminile

Campionato Regionale Under 18 Dilettanti

Campionato Regionale di Calcio a Cinque maschile e femminile

1ª rinuncia	€.	100,00
2ª rinuncia	€.	200,00
3ª rinuncia	€.	400,00

Attività Amatori

1ª rinuncia	€.	50,00
2ª rinuncia	€.	100,00
3ª rinuncia	€.	200,00

Relativamente all'attività giovanile, si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

Art. 53 delle N.O.I.F. – Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato

1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.
2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.
3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.
4. Abrogato
5. La Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle Società della Divisione Calcio a Cinque e alle Società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, per le quali l'esclusione interviene alla quarta rinuncia a disputare gare del Campionato o della manifestazione ufficiale di rispettiva competenza. E' fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis.
- 5 bis. Le società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino due gare, ai sensi del regolamento della LND, sono escluse dal Campionato stesso.

6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.
7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.
8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate.
9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.
10. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo.

Art. 63 delle N.O.I.F. - Direzione delle gare ufficiali

1. Le gare considerate ufficiali - o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dalle Divisioni, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati - debbono essere dirette da un arbitro designato dal competente organo tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri. Soltanto per le gare delle categorie giovanili "esordienti" e "pulcini" possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i dirigenti delle società.
- 1 bis. L'arbitro è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara dallo stesso diretta, allegando, pure, i rapporti degli altri ufficiali di gara eventualmente designati. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla Lega o alla Divisione competente con le modalità previste, anche per via telematica, per il successivo inoltro agli Organi disciplinari.
2. Nelle gare organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell'attività ricreativa, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente dell'arbitro è considerata, ai fini regolamentari e disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.
3. Nelle gare di cui al comma 2, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara e già partecipante alla stessa può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.

4. Nelle gare di cui al comma 2, gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara all'uopo reperiti.
5. Qualora nel corso di una gara un assistente di parte venisse espulso dal recinto di gioco o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara.

Art. 62 delle N.O.I.F. – Tutela dell'Ordine pubblico in occasione delle gare

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'articolo 62 commi 4 e 5 delle N.O.I.F., in materia di Ordine Pubblico.

“Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega, dalla Divisione o dal Settore di competenza.

L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.”

Si rammenta che copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Le Spett.li Società devono inoltrare al Comitato Regionale Umbria (mail/pec) copia del calendario (comprensivo di pagine relative ad impianti di giuoco e variazioni al programma gare) debitamente vistato dalle Forze dell'Ordine per presa visione.

L'invio preventivo al Comitato permetterà di evitare sanzioni non dovute per la mancata presentazione.

Per **eventuali variazioni gare** successive alla pubblicazione del Calendario, ed eventuali recuperi, le Società dovranno **provvedere a nuova comunicazione** alla competente Autorità ed all'invio al Comitato Regionale Umbria secondo le modalità su riportate.

Sgombero della neve

Si stabilisce che le Società, partecipanti ai Campionati organizzati dal C.R. Umbria, **sono tenute** allo sgombero della neve caduta prima delle **72 ore precedenti** l'inizio della gara.

Assicurazione Tesserati

In merito alle disposizioni concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti delle Società della L.N.D., nonché dei Dirigenti delle medesime Società, relativamente alla Stagione Sportiva 2026/2027, si rimanda al relativo Comunicato Ufficiale della L.N.D. di successiva pubblicazione.

Spostamenti Gare

Si informano tutte le Società che, al fine di garantire la massima regolarità dei Campionati, le variazioni delle gare in accordo tra le stesse dovranno essere motivate da cause di forza maggiore e comunque **recuperate prima del turno successivo** previsto dal calendario gare.

Tassa spostamento gare

Lo spostamento delle gare è consentito solo previo accordo tra le Società e deve pervenire al Comitato Regionale almeno CINQUE giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara. Dopo tale termine sarà addebitata alla Società richiedente la somma di **€ 50,00**.

Recuperi di campionato

Il Consiglio Direttivo del Comitato dispone che i recuperi delle gare **non iniziate, interrotte o annullate** siano effettuate entro il **SECONDO MERCOLEDÌ** successivo alla data in cui la gara non è iniziata, è stata interrotta o è stata annullata, salvo diversa delibera dell'organo competente.

Dalla **terzultima giornata** di Campionato il recupero verrà effettuato il **MERCOLEDÌ** successivo alla data in cui la gara non è iniziata, è stata interrotta o è stata annullata.

Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, deve essere disposta, in altra data, la **prosecuzione dei soli minuti non giocati**. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal Direttore di Gara.

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 33 del Regolamento della L.N.D..

Obbligo della contemporaneità

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime **DUE GIORNATE**, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e orario.

Tempo di attesa

Si ricorda che, in base all'art. 54 delle NOIF, le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.

Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché **le squadre si presentino in campo, in divisa di giuoco, entro un termine pari alla durata di un tempo della gara**.

Il Consiglio Direttivo del C.R. Umbria, in deroga a quanto esposto, stabilisce che:

- per le gare che si disputino nei **giorni feriali**, tale termine sia **ridotto a 20 minuti**,
- nelle **ultime due giornate** di campionato sia ulteriormente **ridotto a 5 minuti**.

Per tutte le gare del Settore Giovanile, il tempo d'attesa è **ridotto**, sia nei giorni feriali che festivi, a **20 minuti**. Anche nel Settore Giovanile, nelle **ultime due giornate** di Campionato, il tempo d'attesa sarà **ridotto a 5 minuti**.

Concomitanze di Gare sullo stesso campo

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Serie C Femminile
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza;
- Campionato di 1ª Categoria;
- Campionato di 2ª Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniores" - Under 19;
- Campionato Nazionale Allievi (Under 17);
- Campionato Nazionale Giovanissimi (Under 15);
- Campionato Regionale "Juniores - Under 19" maschile;
- Campionato Regionale "Juniores" femminile;
- Campionato Regionale Under 18 Dilettanti;
- Campionato Regionale Allievi (Under 17);
- Campionato Regionale Under 16;
- Campionato Regionale Giovanissimi (Under 15);
- Campionato Regionale Under 14;
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale Serie A Maschile;
- Campionato Nazionale Serie A/2 élite Maschile;
- Campionato Nazionale Serie A/2 Maschile;
- Campionato Nazionale Serie A Femminile;
- Campionato Nazionale Serie B Maschile;
- Campionato Nazionale Serie B Femminile;
- Campionato Nazionale Under 19 Maschile;
- Campionato Nazionale Under 19 Femminile;
- Campionato Regionale Serie C/1 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C Femminile;
- Campionato Regionale Under 21 Maschile;
- Campionato Regionale Under 21 Femminile;
- Campionato Regionale Under 19 Maschile;
- Campionato Regionale Under 19 Femminile;
- Campionati Regionali Settore Giovanile;
- Coppe Regionali Settore Giovanile.

Tali criteri di priorità sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati dilettantistici.

Persone ammesse nel recinto di giuoco

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Fatto salvo quanto previsto al punto 9) di cui al C.U. n. 1 L.N.D. in tema di assistenza medica, la presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

E' fatto salvo quanto previsto al punto 9) di cui al C.U. n. 1 L.N.D. in tema di assistenza medica.

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a **due posti supplementari** riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori/calciatrici tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della Società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la

contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una Società, possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa Società. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di Dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F..

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente ai Tecnici abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei Tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla F.I.G.C. attraverso il Portale Servizi federale. In particolare, questi ultimi, in attesa dell'esito e del perfezionamento della pratica di tesseramento presso gli Uffici del Settore Tecnico per la stagione sportiva 2026/2027, potranno temporaneamente essere ammessi al recinto di giuoco con la copia dell'inoltro telematico della menzionata richiesta tramite il Portale Servizi federale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente Ufficiale". Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il “terreno di gioco”, il “campo per destinazione”, il “recinto di gioco” e il “campo di gioco” sono così definiti:

- Terreno di gioco: è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;
- Campo per destinazione: è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso;
- Recinto di gioco: è costituito dal “terreno di gioco”, dal “campo per destinazione”, dall’area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l’atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione;
- Campo di gioco: è l’intera struttura sportiva, che comprende anche il “recinto di gioco”, gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi.

Adempimenti Tecnico – Organizzativi Obbligatoriosi

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l’allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici di riserva delle rispettive squadre. È fatto salvo quanto previsto al precedente punto “*Persone ammesse nel recinto di giuoco*” del presente Comunicato Ufficiale, in ordine alla possibilità di aggiungere accanto o dietro la panchina fino a due posti supplementari riservati all’allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell’abilitazione. Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell’Arbitro, gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

Tecnici

La classificazione dei Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica è disciplinata dagli artt. 16 (“Classificazione dei Tecnici”) e 54 (“Formazione altre figure tecnico-sportive”), del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale.

Per quanto attiene ai rapporti fra le Società dilettantistiche e i Tecnici per la Stagione Sportiva 2026/2027, avuto ulteriore riguardo alla materia economica e ai criteri di tesseramento e deroghe, si deve fare riferimento alle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F. in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché all’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, e alle disposizioni contenute nel Regolamento del Settore Tecnico Federale ovvero oggetto di comunicazioni ufficiali.

a) Procedure di tesseramento

Le operazioni di tesseramento dei Tecnici sono effettuate online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.

b) Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D.

Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D. sono disciplinate dall’art. 39, del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale (“Obblighi e deroghe”).

Il Settore Tecnico può concedere deroghe per gli Allenatori che abbiano guidato le loro squadre alla promozione al Campionato dilettantistico di Calcio a 11 e di Calcio a 5 di categoria superiore. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, al quale l’Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è vincolata all’effettiva partecipazione al richiamato Corso e sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell’abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

c) Altre disposizioni

Si rammenta che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'Allenatore tesserato, le Società interessate, oltre alla obbligatoria comunicazione telematica al Settore Tecnico di avvenuto esonero e rassegnate dimissioni, dovranno provvedere al tesseramento di un altro Allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali del Settore Tecnico entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente. D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima della prima gara ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva. D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai Tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della Società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.

Ulteriori eventuali facoltà per gli Allenatori esonerati saranno disciplinate da appositi Protocollo di Intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in conformità con l'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F..

Calciatori/Calciatrici e Giocatori/Giocatrici

I rapporti economici fra le Società dilettantistiche e i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici per la Stagione Sportiva 2026/2027 sono regolati dalle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F., in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, e dalle disposizioni oggetto di comunicazioni ufficiali.

Time-out nei campionati dilettantistici

Si rammentano le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio, riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi (che non devono superare un minuto) ovvero per rinfrescarsi ("cooling break" da novanta secondi a tre minuti) o per altre ragioni mediche consentite dal Regolamento della competizione.

Equipaggiamento dei Calciatori/Calciatrici e dei Giocatori/Giocatrici

L'equipaggiamento dei calciatori/calciatrici e dei giocatori/giocatrici è disciplinato dalla Regola 4, del Regolamento del Giuoco del Calcio e del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque.

Relativamente alle maglie da giuoco, le squadre devono indossare colori che le distinguano l'una dall'altra e dagli ufficiali di gara. Ciascun portiere deve indossare colori che lo distinguano dagli altri calciatori/calciatrici e dagli ufficiali di gara. Se le maglie dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e nessuno di loro avesse un'altra maglia, l'arbitro consentirà che la gara venga giocata.

Qualora i calciatori/calciatrici e i giocatori/giocatrici indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati Nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, con esclusioni dei Campionati Nazionali Under 19 maschile e femminile, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici Nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2026/2027, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è **consentito** ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di **indossare**, per tutta la durata della Stagione Sportiva, **una maglia recante sempre lo stesso numero** (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di indossare per la durata della Stagione Sportiva 2026/2027 maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia.

E' consentito, per le Società appartenenti alla L.N.D. e al Settore Giovanile e Scolastico, apporre sugli indumenti di giuoco non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega Nazionale Dilettanti. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore e calciatrice, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

Migliore formazione

In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle Società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica.

L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Sostituzione dei calciatori/calciatrici e giocatori di riserva

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale anche per la Stagione Sportiva 2026/2027 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e. Atteso il carattere facoltativo della deroga, l'applicazione della stessa è rimessa alle autonome determinazioni dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali.

Per la stagione sportiva 2026/2027, è altresì consentito, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, alle squadre che partecipano alle competizioni ufficiali nazionali e territoriali organizzate nell'ambito della L.N.D., di utilizzare un calciatore/calciatrice in più negli eventuali tempi supplementari, e quindi di avere una opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite. Tale possibilità potrà essere utilizzata facoltativamente dalla L.N.D. e dai Comitati e Dipartimenti nelle competizioni dagli stessi organizzate, limitatamente alla stagione sportiva 2026/2027, purché specificato nel Regolamento ufficiale delle competizioni stesse. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici titolari con quelli di riserva:

- i nominativi dei calciatori/calciatrici di riserva devono essere forniti all'arbitro prima dell'inizio della gara. Un calciatore di riserva il cui nome non è stato iscritto in elenco prima dell'inizio della gara non potrà partecipare alla stessa;
- la segnalazione all'Arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- il calciatore/calciatrice che viene sostituito/a: riceve l'autorizzazione dell'arbitro per uscire dal terreno di gioco, a meno che sia già fuori di esso, e deve uscire dal punto della linea perimetrale a lui/lei più vicino, a meno che l'arbitro non indichi che può uscire direttamente e immediatamente all'altezza della linea mediana o da un altro punto (ad esempio, per motivi di sicurezza o per infortunio); deve andare immediatamente nell'area tecnica o negli spogliatoi e non potrà più partecipare alla gara, fatto salvo il caso in cui sia consentito il rientro dei calciatori sostituiti;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo e all'autorità dell'arbitro, indipendentemente dal fatto che giochino o meno; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

Identificazione dei calciatori/calciatrici

L'identificazione dei calciatori/calciatrici può avvenire:

- a. mediante apposita tessera munita di foto (o attestazione sostitutiva), eventualmente rilasciata, anche in modo telematico, dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- b. attraverso la conoscenza personale da parte dell'Arbitro;
- c. mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- d. mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

Lista di Presentazione – Distinta di gara

Nell'Area riservata di ciascuna Società è disponibile la funzione denominata "LISTA DI PRESENTAZIONE" con la quale è possibile predisporre la distinta di gara.

Al fine di facilitare la procedura, si riportano di seguito i passaggi da seguire:

- Lista Presentazione → Campionati Regionali e Provinciali;
- Scelta della Competizione;
- Scelta della Gara;
- Selezionare Calciatori, Tecnico e Dirigenti e quindi stampare.

Viene così prodotta una lista per la giornata di Campionato selezionata, che riporta in modo automatico i nominativi, le matricole e i Dirigenti comprensivi di rispettiva qualifica riportata in organigramma societario. Sono gestite anche funzionalità di utilità per la riproposizione delle successive giornate di gara.

Nota Bene: Le Società dovranno stampare n.3 copie del documento (Arbitro, Società 1, Società 2)

È vivamente consigliato l'utilizzo, tanto per l'attività dilettantistica tanto per quella di Settore Giovanile, delle Liste di Presentazione prodotte dal portale LND.

Pubblicazione delle decisioni

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica.

I Comitati e le rispettive Delegazioni, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 Giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data. Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza;
- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso. Ai fini della esecuzione delle sanzioni, fa comunque fede, in via esclusiva, quanto riportato nei Comunicati Ufficiali contenenti i provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione. I Comunicati Ufficiali delle Delegazioni sono pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi e sono firmati dal Delegato e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali delle Delegazioni possono essere diffusi anche in forma telematica.

Ai sensi delle disposizioni di cui al vigente Codice di Giustizia Sportiva, si rammenta che l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I Comunicati Ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

Sponsorizzazione e commercializzazione dei marchi

Con riferimento alla materia in epigrafe, si rimanda a quanto contenuto all'art. 54, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

Disponibilità Campi da Giuoco

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità – non sottoposta a revoca nel corso della stagione sportiva - di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale - dal Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla indicata omologazione, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte impianti sportivi e di sicurezza degli stessi.

Verbale di Omologazione Campi

Si precisa che il verbale di avvenuta omologazione dell'impianto sportivo, sottoscritto dal Fiduciario Regionale del Comitato Regionale Umbria e dal Tecnico Incaricato al sopralluogo, **dovrà essere esposto all'interno dello spogliatoio del Direttore di gara.** Le Società affiliate, per il rinnovo dei Verbali scaduti o in scadenza, sono invitate a **contattare la Segreteria del C.R.U. al fine di richiedere il sopralluogo** per il successivo eventuale rilascio del Verbale di Omologazione da parte dei Tecnici del Comitato. Al fine di poter procedere ai sopralluoghi per i verbali in scadenza, si invitano le spettabili società a monitorare le scadenze, chiedendo il **sopralluogo con un congruo anticipo rispetto alla scadenza.**

Apertura degli uffici al pubblico

Si rende noto l'orario di apertura degli uffici del Comitato Regionale Umbria della L.N.D.:

	MATTINO	POMERIGGIO
<i>LUNEDI'</i>	09:00 – 13:00	15:00 - 19:00
<i>MARTEDI'</i>	09:00 – 13:00	15:00 - 19:00
<i>MERCOLEDI'</i>	09:00 – 13:00	15:00 - 19:00
<i>GIOVEDI'</i>	09:00 – 13:00	15:00 - 19:00
<i>VENERDI'</i>	09:00 – 13:00	15:00 - 19:00
<i>SABATO</i>	09:00 – 12:00	CHIUSO

Graduatoria Disciplina ed età media calciatori utilizzati

Il Consiglio Direttivo del Comitato ha disposto che il PREMIO DISCIPLINA 2026/2027 venga assegnato come segue: per tutte le categorie sarà assegnata una coppa in base ad una graduatoria generale dei rispettivi campionati e gironi, e un premio consistente in materiale sportivo per la società prima in assoluto per ogni categoria. Relativamente al Premio ETÀ MEDIA CALCIATORI UTILIZZATI 2026/2027, riservato alle cd "prime squadre", il premio consiste in materiale sportivo.

Regolamento Europeo in Materia di Protezione dei Dati Personali

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche. Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

Progetto di sviluppo del Calcio Femminile

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 269/A del 27 Giugno 2024, pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti con proprio Comunicato Ufficiale n. 471 in pari data. In tal senso, al fine di promuovere lo sviluppo del Calcio Femminile, la F.I.G.C. ha confermato - fino a diversa determinazione del Consiglio Federale – la riproposizione dell’iniziativa in termini rimodulati, nell’ambito delle categorie del Calcio Femminile nazionale di Serie B e di Serie C, al fine di consentire un maggiore rafforzamento di detta area con l’intervento di strutture societarie professionistiche del settore maschile.

Adozione del modello di regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (regolamento “SAFEGUARDING”)

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2021, si rammenta che le Società sono tenute alla nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, nonché all’adozione di un modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, conforme alle linee-guida emanate dalla F.I.G.C. I mancati adempimenti di legge comportano l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 28 bis, del Codice di Giustizia Sportiva.

Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

Ai sensi del D. Lgs. 39/2021 è istituito, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, gestito da Sport e Salute S.p.a.

Nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche sono iscritte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito della F.I.G.C.

L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.

Regola 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio (“L’esito di una gara”)

Per delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rende noto che – dalla stagione sportiva 2024/2025 - nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, al fine di determinare la squadra vincente al termine di una fase eliminatoria conclusasi in parità di punteggio, il criterio riferito alle reti segnate in trasferta di cui alla Regola 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio, deve essere applicato nel senso che le stesse, a parità di reti segnate, non hanno valore doppio in nessun caso o ipotesi possibile.

Disposizione applicativa dell’art. 34, Comma 3, delle N.O.I.F.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., l’autorizzazione ivi prevista per la partecipazione alle attività agonistiche organizzate nell’ambito della L.N.D. non è richiesta per i calciatori e le calciatrici che abbiano compiuto il 16° anno di età nel corso della stagione sportiva 2026/2027, ancorchè mantengano la qualifica di “Giovani” ai sensi dell’art. 31, delle N.O.I.F. Resta fermo, per i predetti calciatori e calciatrici, il possesso degli altri requisiti previsti dalle vigenti norme federali in materia di tesseramento e di tutela sanitaria.

Progetto Seconde Squadre L.N.D. con “diritto di classifica” e di promozione alla Categoria Superiore

Con proprio Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, la L.N.D. renderà note le disposizioni relative al rinnovo della sperimentazione, a valere per la stagione sportiva 2026/2027, del progetto in epigrafe concernente la partecipazione delle seconde squadre al Campionato di Terza Categoria Under 21, ovvero Seconda Categoria nei Comitati Regionali in cui non fosse possibile organizzare il Campionato di Terza Categoria, e l'estensione del progetto stesso anche alle attività di Calcio a 11 Femminile e di Calcio a Cinque maschile e femminile.

Disposizione di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Comunicato Ufficiale, si applicano le norme regolamentari vigenti e le disposizioni oggetto di comunicazioni ufficiali.

Iscrizioni ai Campionati - Coppe e Trofei Regionali e Provinciali

Stagione Sportiva 2026/2027

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le **ore 19:00** del

09 LUGLIO 2026

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
 - La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art.34 del regolamento della L.N.D..
 - L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
 - Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su **Banco BPM** codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.
- Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.**

- Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato JUNIORES UNDER 19 o in alternativa al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti (punto A/9 2 e 3 e punto A/10 e punto A/11 C.U. n.1 L.N.D.) o al Campionato giovanile "Under 21". Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Juniores Under 19 Regionale o in alternativa al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti o al Campionato giovanile "Under 21", oppure che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione all'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a 11, compresa l'attività Under 16 e Under 14, ovvero la partecipazione a Campionati Regionali Femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito sopra previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Under 17 e Under 15 (Come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

- | | |
|--|------------|
| ■ TASSA FORFETTARIA | € 2.750,00 |
| ■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO | € 3.000,00 |
| ■ TASSA ASSOCIATIVA | € 300,00 |
| ■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI | * |

* Il totale è calcolato in base al numero di tesserati al 30 Giugno 2026. Per l'importo del premio assicurativo si rimanda a successivo comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
- Organigramma - Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
 - Rappresentante Legale - Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
- Dati Società;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
- Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
 - Modello iscrizione Coppa Italia.
- d) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

HANNO DIRITTO AD ISCRIVERSI AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società
1	67853	A.S.D.	ATLETICO BMG
2	932310	A.C.D.	BASTIA 1924
3	22240	A.S.D.	CANNARA
4	69799	A.S.D.	ELLERA CALCIO
5	936138	ACD	MONTONE
6	770316	A.S.D.	NARNESE CALCIO
7	937968		NUOVA ALBA A R.L.
8	73843	A.S.D.	OLYMPIATHYRUS S.VALENTINO

N.	Matricola	Sigla	Società
9	940732	A.S.D.	PADULE 1976
10	943541	A.S.D.	PIERANTONIO SPORT
11	73319	A.S.D.	PONTEVECCHIO SRL *
12	954805	A.S.D.	SPOLETO
13	51610	A.S.D.	TAVERNELLE CALCIO
14	949300	A.S.D.	TERNI FOOTBALL CLUB
15	947486		TORGIANO CALCIO ASD
16	938056	SSDSRL	VIVIALTOEVERESANSEPOLCRO

*PRIMA AVENTE DIRITTO EX C.U. N. 94 CRU S.S. 2025/2026.

■ **LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ'**

In conformità delle direttive impartite in merito dalla L.N.D. viene stabilito che:

Alle gare del Campionato di Eccellenza, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, su richiesta, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2026/2027 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. e di quanto stabilito al punto 44) del Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. per i calciatori che abbiano compiuto il 16° anno di età nel corso della stagione sportiva 2026/2027.

Premesso quanto sopra, viene stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale **2026/2027**, le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno **TRE** calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dal 01.01.2006 in poi
- 1 nato dal 01.01.2007 in poi
- 1 nato dal 01.01.2008 in poi

- **RESTA INTESO CHE, IN RELAZIONE A QUANTO PRECEDE, DEBBONO ECCELTUARSI I CASI DI ESPULSIONE DAL TERRENO DI GIUOCO E, QUALORA SIANO STATE GIA' EFFETTUATE TUTTE LE SOSTITUZIONI CONSENTITE, ANCHE I CASI DI INFORTUNIO DEI CALCIATORI DELLE FASCE DI ETA' INTERESSATE.**
- L'inosservanza di tale obbligatorietà, comporterà per le Società inadempienti la sanzione disciplinare della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Regionale di Eccellenza, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

In alternativa, alle società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza, è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'Art. 53 delle N.O.I.F..

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

16 LUGLIO 2026

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art.34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su **Banco BPM** codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

- **Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato JUNIORES UNDER 19 o in alternativa al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti (punto A/9 -2 e 3 e punto A/10 e punto A/11 C.U. n.1 L.N.D.) o al Campionato giovanile "Under 21". Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Juniores Under 19 Regionale o in alternativa al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti o al Campionato giovanile "Under 21", oppure che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 3.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione all'attività giovanile del Comitato.**

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a 11, compresa l'attività Under 16 e Under 14, ovvero la partecipazione a Campionati Regionali Femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito sopra previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschili e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Under 17 e Under 15 (Come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

- | | |
|---|------------|
| ■ TASSA FORFETTARIA | € 2.100,00 |
| ■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO | € 2.500,00 |
| ■ TASSA ASSOCIATIVA | € 300,00 |
| ■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI | * |
| ■ Il totale è calcolato in base al numero di tesserati al 30 Giugno 2026. Per l'importo del premio assicurativo si rimanda a successivo comunicato della Lega Nazionale Dilettanti. | |

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
- Organigramma - Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
 - Rappresentante Legale - Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
- Dati Società;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
- Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
 - Modello iscrizione Coppa Italia.
- d) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

HANNO DIRITTO AD ISCRIVERSI AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società
1	943050	ASD	AMERINA 1950
2	922690		ASSISI CALCIO 2023
3	947063	A.S.D.	ATLETICO GUALDO FOSSATO
4	770064	A.C.D.	BEVAGNA
5	76665	S.S.D.	CALZOLARO
6	62608	POL.D.	CAMPITELLO
7	941332	ASD AC	CAPOCAVALLO
8	64783	G.S.D.	CASA DEL DIAVOLO
9	935698	A.C.D.	CASTEL DEL PIANO 1966
10	770357	S.S.D.	CERQUETO CALCIO
11	914326	AC	CITTA DI CASTELLO SSDARL
12	13270	A.S.D.	CLITUNNO DUCATO
13	936037	A.S.D.	DERUTA CALCIO SAN NICOLO
14	962132	ASD	FOOTBALL CLUB GUALDO
15	945475	A.S.D.	GRIFO SIGILLO
16	25460	G.S.	LAMA CALCIO A.S.D.

N.	Matricola	Sigla	Società
17	59512	A.S.D.	M.A.R.R.A.-S.FELICIANO
18	953678	S.S.D.	MANTIGNANA MONTEMALBE ASD
19	33340	A.S.D.	NESTOR CALCIO
20	947062	A.S.D.	ORVIETO F.C.
21	60069	A.S.D.	PETRIGNANO
22	38820	A.S.D.	PONTEVALLECEPPI RIPA
23	938032	A.S.D.	RIVO SUBASIO
24	31410	A.S.D.	S.SABINA
25	45040	A.S.D.	S.VENANZO
26	941324	A.S.D.	SANGEMINI SPORT *
27	58599	S.S.D.	SELCI NARDI
28	930205	S.S.D.	SPORTING TERNI S.R.L.
29	53480	U.P.D.	TUORO
30	962941		UMBERTIDE AGAPE
31	770189	A.S.D.	VENTINELLA
32	770365		VIRTUS SANGIUSTINO S.S.D.

*PRIMA AVENTE DIRITTO EX C.U. N. 94 CRU S.S. 2025/2026.

* **LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'**

In conformità delle direttive impartite in merito dalla L.N.D. viene stabilito che:

Alle gare del Campionato di Promozione, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, su richiesta, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva **2026/2027** che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. e di quanto stabilito al punto 44) del Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. per i calciatori che abbiano compiuto il 16° anno di età nel corso della stagione sportiva 2026/2027.

Premesso quanto sopra, viene stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale **2026/2027**, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno **DUE** calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- **1 nato dal 01.01.2006 in poi**
 - **1 nato dal 01.01.2007 in poi**
 - **1 nato dal 01.01.2008 in poi**
- **RESTA INTESO CHE, IN RELAZIONE A QUANTO PRECEDE, DEBONO ECCETTUARSI I CASI DI ESPULSIONE DAL TERRENO DI GIUOCO E, QUALORA SIANO STATE GIA' EFFETTUATE TUTTE LE SOSTITUZIONI CONSENTITE, ANCHE I CASI DI INFORTUNIO DEI CALCIATORI DELLE FASCE DI ETA' INTERESSATE.**
- L'inosservanza di tale obbligatorietà, comporterà per le Società inadempienti la sanzione disciplinare della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (Come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE DI 1^A CATEGORIA

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

23 LUGLIO 2026

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
 - La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
 - L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
 - Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su **Banco BPM** codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.
- Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.**

- **Le Società di Prima Categoria hanno l'obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato JUNIORES UNDER 19, al Campionato Giovanile Under 18 Dilettanti indetto dalla L.N.D., al Campionato Under 17 o a quello Under 15.**

Alle Società che non rispettano l'obbligo, o che, se iscritte al Campionato Giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo pari ad € 600,00, mentre a quelle recidive un importo di € 700,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

La partecipazione ai Campionati Regionali femminili sia di lega che giovanili aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle Categorie Under 17 e Under 15 di Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito sopra previsto nella misura di € 100,00.

Si precisa che alle Società di 1° Categoria, che partecipano al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica tramite una società di Puro Settore Giovanile, costituita per statuto tra due o più società, l'addebito sopra previsto verrà decurtato di € 200,00.

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

- | | |
|---|------------|
| ■ TASSA FORFETTARIA | € 1.550,00 |
| ■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO | € 2.250,00 |
| ■ TASSA ASSOCIATIVA | € 300,00 |
| ■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI | * |
| ■ Il totale è calcolato in base al numero di tesserati al 30 Giugno 2026. Per l'importo del premio assicurativo si rimanda a successivo comunicato della Lega Nazionale Dilettanti. | |

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
 - Organigramma - Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
 - Rappresentante Legale - Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
 - Dati Società;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.

- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
- Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
 - Modello iscrizione Coppa Primavera.
- d) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

HANNO DIRITTO AD ISCRIVERSI AL CAMPIONATO DI 1^A CATEGORIA LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società
1	770175	POL.D.	AMC 98
2	953685	A.S.D.	ARNA
3	936179	A.S.D.	ATHLETIC CLUB BASTIA
4	941074	A.S.D.	CALCIO PALAZZO
5	64779	U.S.D.	CASCIA
6	78040		CASTELLO CALCIO A.S.D.
7	952735	A.S.D.	CASTIGLIONE DEL LAGO
8	202327	A.S.D.	CERBARA
9	75804	A.S.D.	CICONIA CALCIO
10	920913	S.S.D.	COLONIA
11	947271	A.S.D.	COSTANO
12	962937		C4 FOLIGNO A.S.D.
13	15270	A.S.D.	DEL NERA
14	932363	SSDARL	FC CASTELLO SANSECONDO
15	963068	A.S.D.	FIT4YOU
16	71750	A.S.D.	FONTANELLE
17	945243	A.S.D.	FRATTICOLA SELVATICA
18	953717	A.S.D.	GRS TERNI PAPIGNO **
19	964152		JULIA SPELLO CASTELLO
20	932613	A.S.D.	JUNIOR CARPINE MAGIONE
21	951756	A.S.D.	LA CASTELLANA 1969
22	914026	A.S.D.	LUGNANO IN TEVERINA
23	204984	A.S.D.	MADONNA ALTA F.DI CAVALLO
24	58603	A.S.D.	MAGIONE
25	66099	POL.D.	MOIANO
26	943051	S.S.D.	MONTECASTELLI
27	70852	A.S.	MONTECASTELLO VIBIO
28	933919	A.S.D.	MONTEFRANCO
29	912772	A.S.D.	MONTEMORCINO
30	947867	A.S.D.	NOCERA UMBRA 2017
31	954901	ASD	OLIMPIA UMBRIA
32	921407	A.S.D.	ORTANA CALCIO 1919

N.	Matricola	Sigla	Società
33	962120		PAPIANO 1965
34	19520	S.S.D.	PARLESCA
35	930209	F.C.D.	PASSIGNANO
36	67862	A.P.D.	PICCIONE
37	922826		PIEGARO 2023
38	58597	U.S.D.	PIETRAFITTA
39	770503	U.S.D.	PIEVESE
40	67854	POL.D.	PISTRINO *
41	949557	SSDARL	POLISPORTIVA TERNANA
42	951990	A.S.D.	PONTANO
43	81733	U.S.D.	PONTE PATTOLI
44	941334	A.S.D.	PRO FICULLE
45	915947	A.S.D.	PROMANO
46	76568	A.S.D.	REAL AVIGLIANO
47	770400	A.S.D.	REAL PADULE
48	770319	F.C.D.	REAL VIRTUS
49	63299	G.S.D.	ROMEO MENTI
50	941341	A.S.D.	SAN LUCA CALCIO
51	770185	A.S.D.	SAN MARCO JUVENTINA F.C.
52	962087	ASD	SAN SISTO 2023
53	932011	A.D.	SETTEVALLI PILA
54	51150	POL.	SULPIZIA A.S.D.
55	936137	U.S.D.	SUPERGA 48
56	913987	A.S.D.	TIBER
57	770390	A.S.D.	TIGROTTI MORRA
58	52320	A.S.D.	TODI CALCIO
59	963098	A.S.D.	U.S. ALVIANO
60	54110	U.P.D.	VALDIPIERLE
61	947090	A.S.D.	VALFABBRICA 1916
62	940742	A.S.D.	VIGOR N.GUALDO BASTARDO
63	921373	ASDPOL	VIRTUS BASCHI
64	59518	A.S.D.	VIS FOLIGNO

*PRIMA AVENTE DIRITTO EX C.U. N. 94 CRU S.S. 2025/2026.

**SECONDA AVENTE, IN ATTESA DI SCADENZA DEI TERMINI DI EVENTUALE RICORSO EX C.U. N. 02 CRU S.S. 2026/2027.

■ **LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'**

In conformità delle disposizioni emanate dalla L.N.D., viene stabilito che:

Alle gare del Campionato di 1ª Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, su richiesta, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva **2026/2027** che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. e di quanto stabilito al punto 44) del Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. per i calciatori che abbiano compiuto il 16° anno di età nel corso della stagione sportiva 2026/2027.

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE DI 2^A CATEGORIA

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le **ore 19:00** del

04 AGOSTO 2026

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di gioco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art.34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su **Banco BPM** codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647** comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA	€. 1.050,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 2.000,00
■ TASSA ASSOCIATIVA	€. 300,00
■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI	*
■ Il totale è calcolato in base al numero di tesserati al 30 Giugno 2026. Per l'importo del premio assicurativo si rimanda a successivo comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.	
* Per quanto riguarda le Società di nuova affiliazione l'importo sarà di € 775,00.	

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
 - Organigramma - Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
 - Rappresentante Legale - Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
 - Dati Società;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di gioco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di gioco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com (da caricare come altro allegato non in lista);
 - Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
 - Modello iscrizione Coppa Primavera.
- Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2026/2027 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Seconda Categoria 2026/2027 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato, a condizione che nei Comitati e Delegazioni di rispettiva competenza territoriale non sia previsto alcuno svolgimento dei Campionati di Terza Categoria. Ferma tale condizione, detta gratuità è, altresì, riconosciuta:

- Alle società che nella Stagione Sportiva 2026/2027 verranno autorizzate ad effettuare il cambio di status da SGS "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2026/2027 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Seconda Categoria;
- Alle società affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2025/2026 per partecipare ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione 2026/2027 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Seconda Categoria.

Ai fini dell'applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro settore giovanile a Società dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla stagione sportiva 2026/2027, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella stessa stagione sportiva 2026/2027.

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

HANNO DIRITTO AD ISCRIVERSI AL CAMPIONATO DI 2^A CATEGORIA LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società
1	955065	A.S.D.	AGILLA CALCIO
2	949293	G.S.D.	ALFINA LUPI-ORVIETANA ACA
3	964275	ASD	AMMETO 2001
4	953266		ARRONESE VALNERINA A.S.D.
5	941408	A.S.D.	ATLETICO SANT ANGELO
6	963150	A.S.D.	BRANCA CALCIO
7	770002	A.S.D.	CAMPOMAGGIO COLLESCIPOLI
8	74936	POL.	COLLEPEPE
9	203062	P.G.S.	DON BOSCO A.S.D.
10	954825	SSDARL	FABRO VALDICHIANA A.S.D.
11	963106		FERENTILLESE A.S.D.
12	962011	A.S.D.	FONTIGNANO
13	963236	POL.D.	GAIFANA
14	963133	U.S.	GIOVE A.S.D.
15	917622	A.C.D.	GRIFO CANNARA
16	955137	ASDAPS	GRIFO TEZIO F.C.
17	70849	A.S.D.	GUARDEA
18	964318		IMMORTALIS FOLIGNO ASD
19	954797	A.S.D.	J.RAMAZZANO COLOMBELLA
20	921059	A.S.D.	JUNIOR SANTA SABINA

N.	Matricola	Sigla	Società
21	945636	A.S.D.	LUCA ROSI RAMAZZANO
22	963002	ASD	MASSA MARTANA FC
23	934558	A.S.D.	NORCIA 480
24	35760	U.S.D.	OTRICOLI C.
25	66809	S.S.D.	PO BANDINO
26	931641	A.S.D.	POL. DON BOSCO GUBBIO
27	963996		POLISPORTIVA PREPO - CIRC
28	920841	A.S.D.	PONTE D ASSI
29	73831	U.S.D.	S.ARCANGELO
30	63973	U.S.	SANGIUSTINO A.S.D.
31	922691	A.S.D.	SPARVIERI CIVITELLA
32	58595	A.P.D.	SPINA
33	949397	A.S.D.	SPORTING MT 20
34	962002		TAULANTET S.S.D. A R.L.
35	951603	A.S.D.	TIBERIS
36	952749	U.S.D.	TREVANA 2020
37	932849	A.S.D.	VIA LARGA MARSCIANO
38	963165	A.S.D.	VIOLE CALCIO
39	945427	A.S.D.	VIRTUS COLLINA
40	201492	POL.	VIRTUS FOLIGNO A.S.D.

■ E TUTTE LE SOCIETÀ' CHE NE FARANNO RICHIESTA

■ **LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'**

In conformità delle disposizioni emanate dalla L.N.D., viene stabilito che:

Alle gare del Campionato di 2ª Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, su richiesta, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva **2026/2027** che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. e di quanto stabilito al punto 44) del Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. per i calciatori che abbiano compiuto il 16° anno di età nel corso della stagione sportiva 2026/2027.

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

PROGETTO SPERIMENTALE SECONDE SQUADRE “UNDER 21” LND CON DIRITTO DI PROMOZIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE
--

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 9 della L.N.D. (che si allega), si informa che le Società che volessero iscrivere una propria

SECONDA SQUADRA “UNDER 21”

dovranno redigere l'iscrizione on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro:

Campionato Seconda Categoria	Martedì 4 Agosto 2026
-------------------------------------	------------------------------

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art.34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su **Banco BPM** codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647** comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

Campionato Seconda Categoria	TASSA FORFETTARIA	€. 1.050,00
-------------------------------------	--------------------------	--------------------

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA FEMMINILE

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

10 SETTEMBRE 2026

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su **Banco BPM** codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA	€. 750,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 500,00
■ TASSA ASSOCIATIVA	€. 300,00 (se pura)
■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI	*
■ Il totale è calcolato in base al numero di tesserati al 30 Giugno 2026. Per l'importo del premio assicurativo si rimanda a successivo comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.	

*** Per quanto riguarda le Società di nuova affiliazione, l'importo sarà di €. 700,00.**

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
 - Organigramma - Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
 - Rappresentante Legale - Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
 - Dati Società;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com (da caricare come altro allegato non in lista);
 - Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
 - Modello iscrizione Coppa Italia.
- Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschili possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2026/2027, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschili che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2026/2027, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2026/2027, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2026/2027 verranno autorizzate ad effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2026/2027 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali di Calcio a 11 Femminile. Ai fini dell'applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro settore giovanile a Società dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla stagione sportiva 2026/2027, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella stessa stagione sportiva 2026/2027.

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

HANNO DIRITTO DI ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA FEMMINILE LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società
1	953678	U.S.	MANTIGNANA MONTEMALBE ASD
2	33340	A.S.D.	NESTOR CALCIO
3	932491	A.C.	PERUGIA CALCIO SRL

N.	Matricola	Sigla	Società
4	76568	A.S.D.	REAL AVIGLIANO
5	31410	A.S.D.	S.SABINA
6	952742	A.S.D.	WOMEN GUALDO CALCIO

■ **E TUTTE LE SOCIETÀ CHE NE FARANNO RICHIESTA.**

■ **LIMITI DI PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI ALLE GARE**

Le calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalla Lega, **purché autorizzate dal Comitato territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. e di quanto stabilito al punto 44) del Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. per le calciatrici che abbiano compiuto il 16° anno di età nel corso della stagione sportiva 2026/2027.**

■ **ATTIVITÀ GIOVANILE**

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali di Calcio Femminile possono partecipare con proprie squadre ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

PROGETTO SPERIMENTALE SECONDE SQUADRE “UNDER 21” LND CON DIRITTO DI PROMOZIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE
--

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 9 della L.N.D. (che si allega), si informa che le Società che volessero iscrivere una propria

SECONDA SQUADRA “UNDER 21”

dovranno redigere l'iscrizione on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro:

Campionato Eccellenza Femminile	Giovedì 10 Settembre 2026
--	----------------------------------

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art.34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su **Banco BPM** codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647** comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

Campionato Eccellenza Femminile	TASSA FORFETTARIA	€. 750,00
--	--------------------------	------------------

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 A1

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

30 LUGLIO 2026

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato **Banco BPM** codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647** comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA	€ 850,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€ 500,00
■ TASSA ASSOCIATIVA	€ 300,00 (se pura)
■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI	*
■ Il totale è calcolato in base al numero di tesserati al 30 Giugno 2026. Per l'importo del premio assicurativo si rimanda a successivo comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.	

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
 - Organigramma - Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
 - Rappresentante Legale - Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
 - Dati Società;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com (da caricare come altro allegato non in lista);
 - Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

HANNO DIRITTO AD ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 A1 LE SEGUENTI SOCIETA':

N.	Matricola	Sigla	Società
1	943050	A.S.D.	AMERINA 1950
2	932310	A.C.D.	BASTIA 1924
3	62608	POL.D.	CAMPITELLO
4	69799	A.S.D.	ELLERA CALCIO
5	953678	U.S.	MANTIGNANA MONTEMALBE ASD
6	770316	A.S.D.	NARNESE CALCIO
7	937968		NUOVA ALBA A R.L.
8	73843	A.S.D.	OLYMPIATHYRUS S.VALENTINO

N.	Matricola	Sigla	Società
9	947062	A.S.D.	ORVIETO F.C.
10	60069	A.S.D.	PETRIGNANO
11	949557	SSDARL	POLISPORTIVA TERNANA*
12	73319	A.S.D.	PONTEVECCHIO SRL
13	31410	A.S.D.	S.SABINA
14	954805	A.S.D.	SPOLETO
15	949300	A.S.D.	TERNI FOOTBALL CLUB
16	962941		UMBERTIDE AGAPE

* PRIMA AVENTE DIRITTO EX C.U. N. 94 CRU S.S. 2025/2026.

■ LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

In conformità delle direttive impartite in merito dalla L.N.D. viene stabilito che:

Alle gare del Campionato Regionale Juniores A1 possono partecipare, su richiesta, i calciatori **nati dal 1° gennaio 2008 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare, durante lo svolgimento della gara, fino a un massimo di **1 calciatore "fuori quota", nato dal 1° gennaio 2007 in poi**. **Non è in ogni caso consentito l'impiego di un secondo "fuori quota"**.

- L'inosservanza di tale disposizione comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione disciplinare della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

È consentito anche alle Società Juniores "pure" regionali di impiegare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori "fuori-quota".

■ LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

■ ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 A2

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

30 LUGLIO 2026

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su **Banco BPM** codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA	€. 850,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 500,00
■ TASSA ASSOCIATIVA	€. 300,00 (se pura)
■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI	*
■ Il totale è calcolato in base al numero di tesserati al 30 Giugno 2026. Per l'importo del premio assicurativo si rimanda a successivo comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.	

* Per quanto riguarda le Società di nuova affiliazione, l'importo sarà di €. 700,00.

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
 - Organigramma - Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
 - Rappresentante Legale - Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
 - Dati Società;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com (da caricare come altro allegato non in lista);
 - Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- d) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

HANNO DIRITTO AD ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 A2 LE SEGUENTI SOCIETA':

N.	Matricola	Sigla	Società
1	949290		ACADEMY TERNI F.C.
2	770175	POL.D.	AMC 98
3	67853	A.S.D.	ATLETICO BMG
4	935100		BALDACCIO BRUNI
5	770064	A.C.D.	BEVAGNA
6	64783	G.S.D.	CASA DEL DIAVOLO
7	935698	A.C.D.	CASTEL DEL PIANO 1966
8	952735	A.S.D.	CASTIGLIONE DEL LAGO
9	202327	A.S.D.	CERBARA
10	914326	AC	CITTA DI CASTELLO SSDARL
11	13270	A.S.D.	CLITUNNO DUCATO
12	936037	A.S.D.	DERUTA CALCIO SAN NICOLÒ
13	203062	P.G.S.	DON BOSCO A.S.D.
14	71750	A.S.D.	FONTANELLE
15	951839	A.S.D.	FOOTBALL CAMPITELLO
16	962132	ASD	FOOTBALL CLUB GUALDO
17	947127	A.S.D.	FULGINIUM
18	954797	A.S.D.	J.RAMAZZANO COLOMBELLA
19	964152		JULIA SPELLO CASTELLO
20	25460	G.S.	LAMA CALCIO A.S.D.
21	914026	A.S.D.	LUGNANO IN TEVERINA
22	204984	A.S.D.	MADONNA ALTA F.DI CAVALLO
23	58603	A.S.D.	MAGIONE
24	912772	A.S.D.	MONTEMORCINO
25	33340	A.S.D.	NESTOR CALCIO

N.	Matricola	Sigla	Società
26	947867	A.S.D.	NOCERA UMBRA 2017
27	954901	ASD	OLIMPIA UMBRIA
28	921407	A.S.D.	ORTANA CALCIO 1919
29	940732	A.S.D.	PADULE 1976
30	930209	F.C.D.	PASSIGNANO
31	770503	U.S.D.	PIEVESE
32	931641	A.S.D.	POL. DON BOSCO GUBBIO
33	38820	A.S.D.	PONTEVALLECEPPI RIPÀ
34	941334	A.S.D.	PRO FICULLE
35	76568	A.S.D.	REAL AVIGLIANO
36	770319	F.C.D.	REAL VIRTUS
37	63299	G.S.D.	ROMEO MENTI
38	770185	A.S.D.	SAN MARCO JUVENTINA F.C.
39	962087	ASD	SAN SISTO 2023
40	941324	A.S.D.	SANGEMINI SPORT
41	932011	A.D.	SETTEVALLI PILA
42	930205	S.S.D.	SPORTING TERNI S.R.L.
43	51610	A.S.D.	TAVERNELLE CALCIO
44	52320	A.S.D.	TODI CALCIO
45	952749	U.S.D.	TREVANA 2020
46	770189	A.S.D.	VENTINELLA
47	945427	A.S.D.	VIRTUS COLLINA
48	201492	POL.	VIRTUS FOLIGNO A.S.D.
49	770365		VIRTUS SANGIUSTINO S.S.D.
50	59518	A.S.D.	VIS FOLIGNO

■ **E TUTTE LE SOCIETA' CHE NE FARANNO RICHIESTA**

■ **LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'**

In conformità delle direttive impartite in merito dalla L.N.D. viene stabilito che:

Alle gare del Campionato Regionale Juniores A2 possono partecipare i calciatori **nati dal 1° gennaio 2008 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare, durante lo svolgimento della gara, fino a un massimo di **3 (tre) calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2007 in poi. Non è in ogni caso consentito l'impiego di un quarto "fuori quota"**.

- L'inosservanza di tale disposizione comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione disciplinare della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

È consentito anche alle Società Juniores "pure" regionali di impiegare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori "fuori-quota".

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18 DILETTANTI

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

30 LUGLIO 2026

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA	€. 400,00
■ ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 500,00
■ TASSA ASSOCIATIVA	€. 300,00 (se pura)
■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI	€. 700,00 (se pura)

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
 - Organigramma - Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
 - Rappresentante Legale - Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
 - Dati Società;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
 - Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- d) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

HANNO DIRITTO DI ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18 DILETTANTI LE SOCIETÀ CHE NE FARANNO RICHIESTA.

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Alle gare del Campionato Regionale "Under 18" Dilettanti possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2009 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. Nelle gare del Campionato Regionale "Under 18" Dilettanti non è consentito l'impiego di calciatori "fuori quota".

- L'inosservanza di tale disposizione comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione disciplinare della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 FEMMINILE

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

10 SETTEMBRE 2026

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su **Banco BPM** codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA	€ 275,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€ 250,00
■ TASSA ASSOCIATIVA	€ 300,00 (se pura)
■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI	*
■ Il totale è calcolato in base al numero di tesserati al 30 Giugno 2026. Per l'importo del premio assicurativo si rimanda a successivo comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.	

* Per quanto riguarda le Società di nuova affiliazione, l'importo sarà di € 700,00.

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
 - Organigramma - Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
 - Rappresentante Legale - Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
 - Dati Società;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
 - Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- d) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

HANNO DIRITTO AD ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 FEMMINILE LE SOCIETA' CHE NE FARANNO RICHIESTA.

■ **LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'**

In conformità delle direttive impartite in merito dalla L.N.D. viene stabilito che:

Alle gare del Campionato Regionale Juniores Under 19 Femminile possono partecipare, su richiesta, calciatrici **nate dal 1° gennaio 2008 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età; è consentito impiegare, durante lo svolgimento della gara, fino a un massimo di **4 (quattro) calciatrici nate dal 1° Gennaio 2006 in poi. Non è in ogni caso consentito l'impiego di una quinta "fuori quota".**

- L'inosservanza di tale disposizione comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione disciplinare della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

È consentito anche alle Società Juniores "pure" regionali di impiegare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi comprese le calciatrici "fuori-quota".

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE MASCHILE SERIE C1

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le **ore 19:00** del

30 LUGLIO 2026

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su **Banco BPM** codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA	€.	900,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€.	650,00
■ TASSA ASSOCIATIVA	€.	300,00 (se pura)
■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI	*	
■ Il totale è calcolato in base al numero di tesserati al 30 Giugno 2026. Per l'importo del premio assicurativo si rimanda a successivo comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.		

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
 - Organigramma - Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
 - Rappresentante Legale - Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
 - Dati Società;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
 - Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
 - Modello iscrizione Coppa Italia.
- d) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

HANNO DIRITTO AD ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE MASCHILE SERIE "C1" LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società
1	947064	A.S.D.	AVVERA GUBBIO
2	933032	POL.D	CITTA DI NORCIA
3	770209	A.S.D.	CTS GRAFICA CALCIO A 5
4	932324	A.S.D.	DUCATO SPOLETO
5	954825	A.S.D.	FABRO VALDICHIANA
6	941769	A.S.D.	FUTSAL LIDARNO
7	770369	A.S.D.	GADTCH 2000

N.	Matricola	Sigla	Società
8	914607		MIRIANO CALCIO A 5
9	953327	A.S.D.	MONTEGABBIONE
10	964471	ASD	NARNI CALCIO A 5
11	938032	A.S.D.	RIVO SUBASIO
12	953067	A.S.D.	SAN MARTINO CALCIO A 5
13	52320	A.S.D.	TODI CALCIO
14	71731	A.S.D.	UMBRASABINA

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Alle gare del Campionato di Serie C1 ed alle altre dell'attività ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, su richiesta, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i giocatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva **2026/2027** che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. e al punto A/12 del Comunicato Ufficiale n. 2 della L.N.D..

- L'inosservanza di tale obbligatorietà, comporterà per le Società inadempienti la sanzione disciplinare della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE MASCHILE SERIE C2

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

02 SETTEMBRE 2026

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su **Banco BPM** codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA	€.	600,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€.	650,00
■ TASSA ASSOCIATIVA	€.	300,00 (se pura)
■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI	*	
■ Il totale è calcolato in base al numero di tesserati al 30 Giugno 2026. Per l'importo del premio assicurativo si rimanda a successivo comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.		

* Per quanto riguarda le Società di nuova affiliazione, l'importo sarà di €. 450,00.

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
 - Organigramma - Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
 - Rappresentante Legale - Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
 - Dati Società;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
 - Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
 - Modello iscrizione Coppa Italia.
- d) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2026/2027 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Calcio a 5 Serie C2 2026/2027 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto campionato, a condizione che nei Comitati e Delegazioni di rispettiva competenza territoriale non sia previsto alcuno svolgimento dei campionati di Calcio a 5 Serie D. Ferma tale condizione, detta gratuità è, altresì, riconosciuta:

- Alle società che nella Stagione Sportiva 2026/2027 verranno autorizzate ad effettuare il cambio di status da SGS "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione 2026/2027 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Calcio a 5 Serie C2;
- Alle società affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2025/2026 per partecipare ad attività Juniores "pura" di Calcio a Cinque o Inder 21 "pura" di Calcio a Cinque, qualora nella Stagione 2026/2027 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Calcio a 5 Serie C2.

Ai fini dell'applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro settore giovanile a Società dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla stagione sportiva 2026/2027, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella stessa stagione sportiva 2026/2027.

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

HANNO DIRITTO DI ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE MASCHILE SERIE "C2" LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società
1	955228	A.S.D.	ACCADEMY SPORT FOLIGNO
2	949293	G.S.D.	ALFINA LUPI-ORVIETANA ACA
3	930891	A.C.D.	ALLERONA
4	947063	A.S.D.	ATLETICO GUALDO FOSSATO
5	955289	A.S.D.	BOLSENA FUTSAL C5
6	951975	A.S.D.	CIRCOLO IL PIANTONE
7	937891	A.S.D.	CITTA DI ORTE C5
8	14190	A.P.D.	CORCIANO
9	917478	A.S.D.	FORTIS C.BALANZANO
10	964378		FORTITUDO GUALDO C5
11	963346	A.S.D.	FUTSAL LISCIANO
12	964561	A.S.D.	FUTSAL TORGIANO

N.	Matricola	Sigla	Società
13	962321		LAURENTINA FUTSAL ASSOCIA
14	949723	A.S.D.	MONTERUBIAGLIESE CA5
15	33340	A.S.D.	NESTOR CALCIO
16	947867	A.S.D.	NOCERA UMBRA 2017
17	931641	A.S.D.	POL. DON BOSCO GUBBIO
18	949557	SSDARL	POLISPORTIVA TERNANA
19	919386	A.S.D.	REAL CANNARA CALCIO A 5
20	964522	ASD	REAL LEONESSA CALCIO
21	947623	A.S.D.	REAL MA.STER.
22	63299	G.S.D.	ROMEO MENTI
23	920638	A.S.D.	SUGANO
24	201492	POL.	VIRTUS FOLIGNO A.S.D.

■ **E TUTTE LE SOCIETÀ' CHE NE FARANNO RICHIESTA**

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Alle gare del Campionato di Serie C2 ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, su richiesta, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i giocatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva **2026/2027** che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. e al punto A/12 del Comunicato Ufficiale n. 2 della L.N.D..

- L'inosservanza di tale obbligatorietà, comporterà per le Società inadempienti la sanzione disciplinare della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

■ ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

PROGETTO SPERIMENTALE SECONDE SQUADRE “UNDER 21” LND CON DIRITTO DI PROMOZIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE
--

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 9 della L.N.D. (che si allega), si informa che le Società che volessero iscrivere una propria

SECONDA SQUADRA “UNDER 21”

dovranno redigere l'iscrizione on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro:

Campionato di Calcio a Cinque Serie C2	Mercoledì 02 Settembre 2026
---	------------------------------------

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art.34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su **Banco BPM** codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647** comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

Campionato di Calcio a Cinque Serie C2	TASSA FORFETTARIA	€. 600,00
---	--------------------------	------------------

CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE SERIE "C"

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

02 SETTEMBRE 2026

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art.34 del regolamento della L.N.D.;
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati;
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su **Banco BPM** codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA	€. 525,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 250,00
■ TASSA ASSOCIATIVA	€. 300,00 (se pura)
■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI	*
■ Il totale è calcolato in base al numero di tesserati al 30 Giugno 2026. Per l'importo del premio assicurativo si rimanda a successivo comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.	

* Per quanto riguarda le Società di nuova affiliazione, l'importo sarà di €. 350,00.

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
 - Organigramma - Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
 - Rappresentante Legale - Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
 - Dati Società;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
 - Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
 - Modello iscrizione Coppa Italia.
- d) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 5 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2026/2027, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale di Calcio a 5 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a 5 femminile affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2026/2027, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a 5 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche a Campionati di Calcio a 5 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2026/2027 verranno autorizzate ad effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2026/2027 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali di Calcio a 5 Femminile.

Ai fini dell'applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro settore giovanile a Società dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla stagione sportiva 2026/2027, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella stessa stagione sportiva 2026/2027.

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

HANNO DIRITTO AD ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società
1	931542	POL.D.	CIRCOLO LAVORATORI TERNI
2	937891	A.S.D.	CITTA DI ORTE C5
3	947271	A.S.D.	COSTANO
4	951516	A.S.D.	NEW REAL RIETI

N.	Matricola	Sigla	Società
5	76568	A.S.D.	REAL AVIGLIANO
6	922834		REAL GRYPHUS
7	962087	ASD	SAN SISTO 2023
8	952742	A.S.D.	WOMEN GUALDO CALCIO

■ **E TUTTE LE SOCIETÀ' CHE NE FARANNO RICHIESTA**

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DELLE GIOCATRICI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Alle gare del Campionato Regionale Femminile di calcio a 5 ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, su richiesta, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le giocatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva **2026/2027** che abbiano compiuto anagraficamente il **14°** anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. e al punto A/12 del Comunicato Ufficiale n. 2 della L.N.D..

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

PROGETTO SPERIMENTALE SECONDE SQUADRE “UNDER 21” LND CON DIRITTO DI PROMOZIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE
--

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 9 della L.N.D. (che si allega), si informa che le Società che volessero iscrivere una propria

SECONDA SQUADRA “UNDER 21”

dovranno redigere l'iscrizione on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro:

Campionato di Calcio a Cinque Serie C Femminile	Mercoledì 02 Settembre 2026
--	------------------------------------

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art.34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su **Banco BPM** codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647** comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

Campionato di Calcio a Cinque Serie C Femminile	TASSA FORFETTARIA	€. 525,00
--	--------------------------	------------------

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 MASCHILE DI CALCIO A CINQUE

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

01 OTTOBRE 2026

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su **Banco BPM** codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA	€. 275,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 250,00
■ TASSA ASSOCIATIVA	€. 300,00 (se pura)
■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI	€. 350,00 (se pura)

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
 - Organigramma - Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
 - Rappresentante Legale - Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
 - Dati Società;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
 - Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- d) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI GIOCATORI ALLE GARE**

In conformità delle direttive impartite in merito dalla L.N.D. viene stabilito che:

Alle gare del Campionato Under 21 Maschile di Calcio a Cinque possono partecipare i giocatori **nati dal 1° gennaio 2006 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. e al punto A/12 del Comunicato Ufficiale n. 2 della L.N.D.; è consentito impiegare, durante lo svolgimento della gara, fino a un massimo di **3 (tre) giocatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2005 in poi. Non è in ogni caso consentito l'impiego di un quarto "fuori quota".**

- L'inosservanza di tale disposizione comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione disciplinare della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

È consentito anche alle Società Juniores "pure" regionali di impiegare giocatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i giocatori "fuori-quota".

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI GIOCATORI ALLE GARE**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i giocatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Relativamente all'attività di Calcio a Cinque, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 2 della Lega Nazionale Dilettanti.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

08 OTTOBRE 2026

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 000000004647, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA	€. 275,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 250,00
■ TASSA ASSOCIATIVA	€. 300,00 (se pura)
■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI	€. 350,00 (se pura)

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
 - Organigramma - Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
 - Rappresentante Legale - Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
 - Dati Società;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
 - Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- d) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DELLE GIOCATRICI ALLE GARE**

In conformità delle direttive impartite in merito dalla L.N.D. viene stabilito che:

Alle gare del Campionato Under 21 Femminile di Calcio a Cinque possono partecipare le giocatrici **nate dal 1° gennaio 2006 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. e al punto A/12 del Comunicato Ufficiale n. 2 della L.N.D.; è consentito impiegare, durante lo svolgimento della gara, fino a un massimo di **3 (tre) giocatrici "fuori quota", nate dal 1° gennaio 2005 in poi. Non è in ogni caso consentito l'impiego di una quarta "fuori quota".**

- L'inosservanza di tale disposizione comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione disciplinare della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

È consentito anche alle Società Juniores "pure" regionali di impiegare giocatrici di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi comprese le giocatrici "fuori-quota".

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DELLE GIOCATRICI ALLE GARE**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, le giocatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Relativamente all'attività di Calcio a Cinque, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 2 della Lega Nazionale Dilettanti.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 MASCHILE DI CALCIO A CINQUE

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

01 SETTEMBRE 2026

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
 - La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
 - L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
 - Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su **Banco BPM** codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso, comprovato dalla copia dello stesso.
- Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.**

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA	€. 275,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 250,00
■ TASSA ASSOCIATIVA	€. 300,00 (se pura)
■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI	€. 350,00 (se pura)

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
 - Organigramma - Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
 - Rappresentante Legale - Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
 - Dati Società;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
 - Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- d) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI GIOCATORI ALLE GARE**

In conformità delle direttive impartite in merito dalla L.N.D. viene stabilito che:

Alle gare del Campionato Under 19 Maschile di Calcio a Cinque possono partecipare i giocatori **nati dal 1° gennaio 2008 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. e al punto A/12 del Comunicato Ufficiale n. 2 della L.N.D.; è consentito impiegare, durante lo svolgimento della gara, fino a un massimo di **3 (tre) giocatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2007 in poi. Non è in ogni caso consentito l'impiego di un quarto "fuori quota".**

- L'inosservanza di tale disposizione comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione disciplinare della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

È consentito anche alle Società Juniores "pure" regionali di impiegare giocatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i giocatori "fuori-quota".

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI GIOCATORI ALLE GARE**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i giocatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Relativamente all'attività di Calcio a Cinque, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 2 della Lega Nazionale Dilettanti.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

08 OTTOBRE 2026

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA	€. 275,00
ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 250,00
■ TASSA ASSOCIATIVA	€. 300,00 (se pura)
■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI	€. 350,00 (se pura)

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
 - Organigramma - Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
 - Rappresentante Legale - Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
 - Dati Società;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
 - Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- d) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DELLE GIOCATRICI ALLE GARE**

In conformità delle direttive impartite in merito dalla L.N.D. viene stabilito che:

Alle gare del Campionato Under 19 Femminile di Calcio a Cinque possono partecipare le giocatrici **nate dal 1° gennaio 2008 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. e al punto A/12 del Comunicato Ufficiale n. 2 della L.N.D.; è consentito impiegare, durante lo svolgimento della gara, fino a un massimo di **3 (tre) giocatrici "fuori quota", nate dal 1° gennaio 2006 in poi. Non è in ogni caso consentito l'impiego di una quarta "fuori quota".**

- L'inosservanza di tale disposizione comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione disciplinare della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

È consentito anche alle Società Juniores "pure" regionali di impiegare giocatrici di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi le giocatrici "fuori-quota".

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DELLE GIOCATRICI ALLE GARE**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, le giocatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Relativamente all'attività di Calcio a Cinque, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 2 della Lega Nazionale Dilettanti.

TORNEO PROVINCIALE AMATORI

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

17 SETTEMBRE 2026

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA	€. 375,00
■ ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 350,00 (se pura) € 150,00 (Società iscritte ai Campionati Dilettanti)
■ ACCONTO SPESE ARBITRALI	€. 900,00

In relazione alle Modalità ed alla Documentazione necessaria per l'iscrizione al Torneo Amatori per la Stagione Sportiva 2026/2027, si rimanda a successivo Comunicato Ufficiale.

■ ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati e Tornei organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

TASSA ADESIONE AL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA:

La tassa di adesione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica pari ad **€ 30,00** è obbligatoria indipendentemente dal numero di Campionati o Tornei a cui partecipa una Società.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 A1

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le **ore 19:00** del

04 AGOSTO 2026

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' PROFESSIONISTICHE)	€. 380,00
■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DILETTANTISTICHE)	€. 310,00
■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DI PURO SETTORE)	€. 260,00
■ ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 500,00 (Pure - Serie D)
■ ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 250,00 (Società iscritte ai Campionati Dilettanti)

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
 - Organigramma - Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
 - Rappresentante Legale - Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
 - Dati Società;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
 - Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.

- d) Statuto sociale vigente (da caricare come “altro allegato non in lista” documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

HANNO DIRITTO DI ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 A1 LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società
1	933918	A.S.D.	ANGELANA 1930
2	62608	POL.D.	CAMPITELLO
3	22240	A.S.D.	CANNARA
4	69799	A.S.D.	ELLERA CALCIO
5	203759	A.C.	FOLIGNO 1928 A.S.D.
6	947127	A.S.D.	FULGINIUM
7	770316	A.S.D.	NARNESE CALCIO

N.	Matricola	Sigla	Società
8	937968		NUOVA ALBA A R.L.
9	770090		ORVIETANA CALCIO S.R.L.
10	31410	A.S.D.	S.SABINA
11	933921	A.S.D.	SPORTING CLUB TRESTINA
12	949300	A.S.D.	TERNI FOOTBALL CLUB
13	962941		UMBERTIDE AGAPE
14	938056	SSDSRL	VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 A2

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

04 AGOSTO 2026

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' PROFESSIONISTICHE)	€. 380,00
■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DILETTANTISTICHE)	€. 310,00
■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DI PURO SETTORE)	€. 260,00
■ ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 500,00 (Pure - Prof. - Serie D)
■ ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 250,00 (Società iscritte ai Campionati Dilettanti)

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
 - Organigramma - Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
 - Rappresentante Legale - Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
 - Dati Società;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
 - Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- d) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

HANNO DIRITTO DI ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 A2 LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società
1	949290		ACADEMY TERNI F.C.
2	943050	A.S.D.	AMERINA 1950
3	203061	A.S.D.	ATLETICO GUBBIO
4	935100		BALDACCIO BRUNI
5	932310	A.C.D.	BASTIA 1924
6	935698	A.C.D.	CASTEL DEL PIANO 1966
7	952735	A.S.D.	CASTIGLIONE DEL LAGO
8	914326	AC	CITTA DI CASTELLO SSDARL
9	936037	A.S.D.	DERUTA CALCIO SAN NICOLÒ
10	203062	P.G.S.	DON BOSCO A.S.D.
11	932324	A.S.D.	DUCATO SPOLETO
12	954825	A.S.D.	FABRO VALDICHIANA
13	71750	A.S.D.	FONTANELLE
14	951839	A.S.D.	FOOTBALL CAMPITELLO

N.	Matricola	Sigla	Società
15	932613	A.S.D.	JUNIOR CARPINE MAGIONE
16	954797	A.S.D.	J.RAMAZZANO COLOMBELLA
17	953678	U.S.	MANTIGNANA MONTEMALBE ASD
18	33340	A.S.D.	NESTOR CALCIO
19	954901	ASD	OLIMPIA UMBRIA
20	73843	A.S.D.	OLYMPIATHYRUS S.VALENTINO
21	947062	A.S.D.	ORVIETO F.C.
22	60069	A.S.D.	PETRIGNANO
23	931641	A.S.D.	POL. DON BOSCO GUBBIO
24	73319	A.S.D.	PONTEVECCHIO SRL
25	947486		TORGIANO CALCIO ASD
26	940742	A.S.D.	VIGOR N.GUALDO BASTARDO
27	201492	POL.	VIRTUS FOLIGNO A.S.D.
28	770365		VIRTUS SANGIUSTINO S.S.D.

■ **E LE SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE CHE NE FARANNO RICHIESTA**

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

03 SETTEMBRE 2026

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.
Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' PROFESSIONISTICHE)	€. 380,00
■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DILETTANTISTICHE)	€. 310,00
■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DI PURO SETTORE)	€. 260,00
■ ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 500,00 (Pure - Prof. - Serie D)
■ ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 250,00 (Società iscritte ai Campionati Dilettanti)

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
 - Organigramma - Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
 - Rappresentante Legale - Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
 - Dati Società;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
 - Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- d) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. (Come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 A1

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

04 AGOSTO 2026

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' PROFESSIONISTICHE)	€. 330,00
■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DILETTANTISTICHE)	€. 260,00
■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DI PURO SETTORE)	€. 210,00
■ ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 500,00 (Pure - Serie D)
■ ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 250,00 (Società iscritte ai Campionati Dilettanti)

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
 - Organigramma - Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
 - Rappresentante Legale - Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
 - Dati Società;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
 - Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

HANNO DIRITTO DI ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 A1 LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società
1	62608	POL.D.	CAMPITELLO
2	22240	A.S.D.	CANNARA
3	952735	A.S.D.	CASTIGLIONE DEL LAGO
4	932324	A.S.D.	DUCATO SPOLETO
5	203759	A.C.	FOLIGNO 1928 A.S.D.
6	932613	A.S.D.	JUNIOR CARPINE MAGIONE
7	937968		NUOVA ALBA A R.L.

N.	Matricola	Sigla	Società
8	770090		ORVIETANA CALCIO S.R.L.
9	73319	A.S.D.	PONTEVECCHIO SRL
10	31410	A.S.D.	S.SABINA
11	933921	A.S.D.	SPORTING CLUB TRESTINA
12	949300	A.S.D.	TERNI FOOTBALL CLUB
13	962941		UMBERTIDE AGAPE
14	938056	SSDSRL	VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 A2

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le **ore 19:00** del

04 AGOSTO 2026

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
 - La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
 - L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
 - Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.
- Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.**

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' PROFESSIONISTICHE)	€. 330,00
■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DILETTANTISTICHE)	€. 260,00
■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DI PURO SETTORE)	€. 210,00
■ ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 500,00 (Pure - Prof. - Serie D)
■ ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 250,00 (Società iscritte ai Campionati Dilettanti)

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
 - Organigramma - Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
 - Rappresentante Legale - Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
 - Dati Società;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
 - Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- d) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

HANNO DIRITTO DI ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 A2 LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società
1	949290		ACADEMY TERNI F.C.
2	949293	G.S.D.	ALFINA LUPI-ORVIETANA ACA
3	933918	A.S.D.	ANGELANA 1930
4	203061	A.S.D.	ATLETICO GUBBIO
5	935100		BALDACCIO BRUNI
6	932310	A.C.D.	BASTIA 1924
7	203062	P.G.S.	DON BOSCO A.S.D.
8	69799	A.S.D.	ELLERA CALCIO
9	71750	A.S.D.	FONTANELLE
10	951839	A.S.D.	FOOTBALL CAMPITELLO
11	947127	A.S.D.	FULGINIUM
12	915592	C.S.D.	GIOVANILI TODI
13	937843	A.S.D.	GUALDO CALCIO NEXT GEN
14	954797	A.S.D.	J.RAMAZZANO COLOMBELLA

N.	Matricola	Sigla	Società
15	953678	U.S.	MANTIGNANA MONTEMALBE ASD
16	770316	A.S.D.	NARNESE CALCIO
17	33340	A.S.D.	NESTOR CALCIO
18	73843	A.S.D.	OLYMPIATHYRUS S.VALENTINO
19	947062	A.S.D.	ORVIETO F.C.
20	931641	A.S.D.	POL. DON BOSCO GUBBIO
21	949557	SSDARL	POLISPORTIVA TERNANA
22	38820	A.S.D.	PONTEVALLECEPPI RIPÀ
23	770185	A.S.D.	SAN MARCO JUVENTINA F.C.
24	941324	A.S.D.	SANGEMINI SPORT
25	932011	A.D.	SETTEVALLI PILA
26	940742	A.S.D.	VIGOR N.GUALDO BASTARDO
27	770365		VIRTUS SANGIUSTINO S.S.D.
28	59518	A.S.D.	VIS FOLIGNO

■ **E LE SOCIETÀ' PROFESSIONISTICHE CHE NE FARANNO RICHIESTA**

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

03 SETTEMBRE 2026

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.
Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' PROFESSIONISTICHE)	€. 330,00
■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DILETTANTISTICHE)	€. 260,00
■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DI PURO SETTORE)	€. 210,00
■ ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 500,00 (pure-Prof. – serie D)
■ ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 250,00 (Società iscritte ai Campionati Dilettanti)

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
 - Organigramma - Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
 - Rappresentante Legale - Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
 - Dati Società;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
 - Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- d) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. (Come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

17 SETTEMBRE 2026

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE CAMPIONATO	€. 100,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 300,00 (Pure - Prof.- Serie D)
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 150,00 (Società iscritte ai Campionati Dilettanti)

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
 - Organigramma - Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
 - Rappresentante Legale - Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
 - Dati Società;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
 - Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- d) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 CALCIO A CINQUE MASCHILE

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

01 OTTOBRE 2026

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ■ TASSA ISCRIZIONE CAMPIONATO | €. 100,00 |
| ■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO | €. 100,00 (Serie A - Serie B) |

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
 - Organigramma - Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
 - Rappresentante Legale - Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
 - Dati Società;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
 - Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- d) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. (Come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 CALCIO A CINQUE FEMMINILE

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

08 OTTOBRE 2026

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE CAMPIONATO	€. 100,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 100,00 (Serie A - Serie B)

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
 - Organigramma - Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
 - Rappresentante Legale - Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
 - Dati Società;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
 - Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- d) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DELLE GIOCATRICI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. (Come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le **ore 19:00** del

17 SETTEMBRE 2026

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE CAMPIONATO	€. 100,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 300,00 (Pure - Prof.- Serie D)
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 150,00 (Società iscritte ai Campionati Dilettanti)

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
 - Organigramma - Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
 - Rappresentante Legale - Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
 - Dati Società;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
 - Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- d) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 CALCIO A CINQUE MASCHILE

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

01 OTTOBRE 2026

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

- | | |
|---|-------------------------------|
| ■ TASSA ISCRIZIONE CAMPIONATO | €. 100,00 |
| ■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO | €. 100,00 (Serie A - Serie B) |

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
 - Organigramma - Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
 - Rappresentante Legale - Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
 - Dati Società;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
 - Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- d) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 CALCIO A CINQUE FEMMINILE

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

08 OTTOBRE 2026

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

- | | |
|---|-------------------------------|
| ■ TASSA ISCRIZIONE CAMPIONATO | €. 100,00 |
| ■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO | €. 100,00 (Serie A - Serie B) |

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
 - Organigramma - Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
 - Rappresentante Legale - Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
 - Dati Società;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
 - Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- d) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DELLE GIOCATRICI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

TORNEO ESORDIENTI

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

17 SETTEMBRE 2026

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati;
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE CAMPIONATO	€. 60,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 150,00 (escluse Società iscritte ai Campionati Dilettanti)
■ TASSA ISCRIZIONE PER ULTERIORE SQUADRA ISCRITTA	€. 60,00

L'iscrizione, comprensiva di elenco atleti componenti ciascuna singola squadra (1 x sq. "A", 1 x sq. "B"), dovrà essere inviata tramite la procedura di dematerializzazione con la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
- Organigramma - Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Rappresentante Legale - Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC - se non già depositato per la corrente stagione.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
- Dati Società - se non già depositato per la corrente stagione;
 - **Foglio notizie (Campionato)**;
 - **Nulla Osta disponibilità campo di giuoco** (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali - se non già depositato per la corrente stagione;
 - **Riepilogo richieste iscrizione Campionati**.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com da allegare all'interno della domanda di iscrizione (www.lnd.it) alla voce "gestione allegati";
- Statuto sociale vigente - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Foglio anzianità federale dirigenti - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Foglio dati per testate giornalistiche - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
 - **Elenco nominativo componenti ciascuna squadra iscritta riportante anno di nascita**.

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

■ **PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Relativamente all'attività di base, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

TORNEO ESORDIENTI CALCIO A CINQUE

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le **ore 19:00** del

08 OTTOBRE 2026

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati;
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE CAMPIONATO	€. 60,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 100,00 (Serie A - Serie B)
■ TASSA ISCRIZIONE PER ULTERIORE SQUADRA ISCRITTA	€. 60,00

L'iscrizione, comprensiva di elenco atleti componenti ciascuna singola squadra (1 x sq. "A", 1 x sq. "B"), dovrà essere inviata tramite la procedura di dematerializzazione con la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
- Organigramma - Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Rappresentante Legale - Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC - se non già depositato per la corrente stagione.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
- Dati Società - se non già depositato per la corrente stagione;
 - **Foglio notizie (Campionato)**;
 - **Nulla Osta disponibilità campo di giuoco** (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali - se non già depositato per la corrente stagione;
 - **Riepilogo richieste iscrizione Campionati**.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com da allegare all'interno della domanda di iscrizione (www.lnd.it) alla voce "gestione allegati";
- Statuto sociale vigente - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Foglio anzianità federale dirigenti - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Foglio dati per testate giornalistiche - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
 - **Elenco nominativo componenti ciascuna squadra iscritta riportante anno di nascita**.

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

■ **PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Relativamente all'attività di base, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

TORNEO PULCINI

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

17 SETTEMBRE 2026

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE CAMPIONATO	€. 60,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 150,00 (escluse Società iscritte ai Campionati Dilettantistici)
■ TASSA ISCRIZIONE PER ULTERIORE SQUADRA ISCRITTA	€. 60,00

L'iscrizione, comprensiva di elenco atleti componenti ciascuna singola squadra (1 x sq. "A", 1 x sq. "B"), dovrà essere inviata tramite la procedura di dematerializzazione con la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
- Organigramma - Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Rappresentante Legale - Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC - se non già depositato per la corrente stagione.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
- Dati Società - se non già depositato per la corrente stagione;
 - **Foglio notizie (Campionato);**
 - **Nulla Osta disponibilità campo di giuoco** (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali - se non già depositato per la corrente stagione;
 - **Riepilogo richieste iscrizione Campionati.**
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com da allegare all'interno della domanda di iscrizione (www.lnd.it) alla voce "gestione allegati";
- Statuto sociale vigente - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Foglio anzianità federale dirigenti - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Foglio dati per testate giornalistiche - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
 - **Elenco nominativo componenti ciascuna squadra iscritta riportante anno di nascita.**

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

■ **PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Relativamente all'attività di base, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

TORNEO PULCINI CALCIO A CINQUE

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

08 OTTOBRE 2026

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE CAMPIONATO	€. 60,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 100,00 (Serie A - Serie B)
■ TASSA ISCRIZIONE PER ULTERIORE SQUADRA ISCRITTA	€. 60,00

L'iscrizione, comprensiva di elenco atleti componenti ciascuna singola squadra (1 x sq. "A", 1 x sq."B"....), dovrà essere inviata tramite la procedura di dematerializzazione con la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
- Organigramma - Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Rappresentante Legale - Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC - se non già depositato per la corrente stagione.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
- Dati Società - se non già depositato per la corrente stagione;
 - **Foglio notizie (Campionato)**;
 - **Nulla Osta disponibilità campo di giuoco** (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali - se non già depositato per la corrente stagione;
 - **Riepilogo richieste iscrizione Campionati**.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com da allegare all'interno della domanda di iscrizione (www.lnd.it) alla voce "gestione allegati";
- Statuto sociale vigente - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Foglio anzianità federale dirigenti - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Foglio dati per testate giornalistiche - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
 - **Elenco nominativo componenti ciascuna squadra iscritta riportante anno di nascita**.

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

■ **PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Relativamente all'attività di base, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

TORNEI PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

17 SETTEMBRE 2026

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line** (firma elettronica) stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..

L'iscrizione ai suddetti Tornei è gratuita.

L'iscrizione, comprensiva di elenco atleti componenti ciascuna singola squadra (1 x sq. "A", 1 x sq. "B"), dovrà essere inviata tramite la procedura di dematerializzazione con la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
 - Organigramma - Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Rappresentante Legale - Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC - se non già depositato per la corrente stagione.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
 - Dati Società - se non già depositato per la corrente stagione;
 - **Foglio notizie (Campionato)**;
 - **Nulla Osta disponibilità campo di giuoco** (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali - se non già depositato per la corrente stagione;
 - **Riepilogo richieste iscrizione Campionati**.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com da allegare all'interno della domanda di iscrizione (www.lnd.it) alla voce "*gestione allegati*";
 - Statuto sociale vigente - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Foglio anzianità federale dirigenti - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Foglio dati per testate giornalistiche - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
 - **Elenco nominativo componenti ciascuna squadra iscritta riportante anno di nascita**.

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

■ **PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Relativamente all'attività di base, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Obbligo del tesseramento di calciatori appartenenti al Settore Giovanile

Si fa presente che il mancato tesseramento dei calciatori di settore giovanile, verrà punito con la sanzione del Deferimento agli organi della giustizia sportiva.

Obbligo delle Società della consegna dei referti inerenti i Tornei dell'Attività di Base categoria Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici

Si ricorda che tutte le Società sono obbligate a consegnare alle rispettive Delegazioni i referti inerenti le gare del Torneo Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici, entro e non oltre la gara prevista da calendario per il turno successivo. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui sopra comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico.

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 01 LUGLIO 2026.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace